



31 novembre 1998 – 20 dicembre 2024 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

Accordo 15.5.2001 (Suppl. Straord. n.1 BURAS n.19 del 26.6.2001)

Accordo 28.12.2002 (BURAS n.3 del 5.1.2003) – Accordo 6.12.2005 (BURAS n.39 del 29.12.2005)

Accordo 8.10.2008 (BURAS n.129 del 24.10.2008) – Accordo 18.2.2010 (BURAS n.17 del 4.6.2010)

Accordo 4.12.2017

Accordo progressioni professionali 20.6.2005 (BURAS n.25 del 13.8.2005)

Accordo Progressioni professionali 10.11.2009 (BURAS n.17 del 4.6.2010)

Accordo progressioni professionali modifica all'art.68 del CCRL 16.9.2010

Accordo 13 ottobre 2015-(Interpretazione autentica artt.37 e 101)

Accordo 29 luglio 2015-(Diritti sindacali-Permessi e distacchi)-(Del. Giunta regionale n.16/2 del 14.4.2015)

Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 23 - Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari

Accordo 13 febbraio 2017 – Accordo 25 maggio 2017 – Accordo 6 dicembre 2005

Accordo 12 dicembre 2018 – Accordo 4 novembre 2020 – Accordo 7 novembre 2020

Accordo 13 novembre 2020

CFVA – Accordo 26 luglio 2021 – CCRL 17 febbraio 2023 – Accordo 24 luglio 2024

CCRL 20 dicembre 2024

-----ooo0ooo-----

Preambolo (CCRL 4.12.2017)

Le Parti del presente contratto, in considerazione del blocco della contrattazione protrattasi per un lunghissimo periodo e tenuto conto dell'esigenza di riconoscere immediatamente gli adeguamenti della retribuzione all'aumento del costo della vita, stipulano per il triennio 2016/2018 il contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, istituti, agenzie e aziende regionali limitatamente alla parte economica, con l'impegno di avviare entro 60 giorni le trattative per la modifica della parte normativa del CCRL.

Resta inteso che il nuovo ordinamento e la sua attuazione saranno successivi alla prevista fase delle progressioni professionali.

Le Parti si impegnano a rivedere il sistema di classificazione del personale con la finalità di renderlo maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione, che necessita sempre più di profili professionali elevati in grado di fare fronte alle maggiori complessità delle funzioni dell'Amministrazione nell'epoca moderna, sulla base dei seguenti principi generali:

- 1) Rivisitazione del sistema delle Categorie in un sistema di Aree, definizione dei criteri per le progressioni professionali e di carriera;
- 2) Esigibilità, all'interno della stessa area, di tutte le mansioni purché siano riferite come professionalmente equivalenti dal contratto;
- 3) definizione delle declaratorie dei profili e delle attività professionali e indicazione delle famiglie professionali;
- 4) individuazione della corrispondenza giuridica delle Aree attuali del Corpo Forestale nell'ambito delle nuove Aree delle Amministrazioni.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI

Art.1

Finalità

1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e recepiti nell'ordinamento regionale con la legge 13 novembre 1998, n. 31, ed assume il precetto costituzionale di "buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione" come finalità principale dell'azione amministrativa regionale, da realizzare in termini di rigorosa trasparenza, di efficacia ed economicità.
2. Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo fondamentale, il miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza attraverso l'ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi.

Art.2

Campo di applicazione

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.1 – Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART.1 – Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.3

Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.2 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatti salvi eventuali e futuri incrementi derivanti dall'aumento dell'indice IPCA per l'anno 2021.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART.2 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatte salve eventuali ulteriori risorse che potranno essere rese disponibili da parte del legislatore regionale a compensazione di eventuali futuri incrementi derivanti dall'incremento dell'indice IPCA per l'anno 2024.

Art.4

Vacanza contrattuale

Art. 4 - Vacanza contrattuale - (CCRL 6.12.2005)

1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Ove l'accordo non intervenga entro tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.
3. L'importo dell'indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata applicato alla retribuzione fissa di cui all'art.80. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Art.5

Interpretazione autentica dei contratti

(Come sostituito dall'articolo 3 del CCRL 8.10.2008)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta, entro 20 giorni per definire consensualmente il significato della norma controversa.

2. La parte interessata invia all'altra parte una lettera raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale descrizione deve quindi fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La procedura d'interpretazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
3. Con analoghe modalità si procede, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

CORAN – Prot. n.18 del 7 maggio 2009 – *In relazione alle numerose richieste di interpretazione autentica del contratto collettivo regionale 8.10.2008 prevenute negli ultimi tempi, il CoRaN avverte l'esigenza di prevedere, sulla base della normativa e dei precedenti ARAN in materia, le disposizioni necessarie per la migliore attuazione dell'istituto contrattuale.*

1. *Hanno titolo per chiedere l'interpretazione autentica i soggetti firmatari del contratto: i sindacati e lo stesso CoRaN. L'interpretazione può essere richiesta dall'Autorità giudiziaria, qualora, nell'ambito di una controversia, ritenga necessario risolvere in via pregiudiziale la questione della interpretazione del contratto rimettendola alle parti.*
2. *I soggetti di cui al punto 1. che intendono richiedere l'interpretazione devono indicare a pena di nullità:*
 - a) *la norma da sottoporre ad interpretazione;*
 - b) *la proposta interpretativa;*
 - c) *una succinta motivazione.*
3. *Il CORAN, ove ritenga ammissibile la richiesta di interpretazione, la trasmette senza ritardo all'Assessore competente in materia di personale per gli eventuali indirizzi che la Giunta intenda stabilire sul punto sottoposto ad interpretazione.*
4. *Acquisito il parere della Giunta e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data in cui la richiesta di interpretazione è pervenuta, il CORAN promuove l'incontro delle parti per definire la clausola controversa.*
5. *Raggiunto l'accordo per l'interpretazione il CoRaN lo trasmette all'Assessore competente in materia di personale per l'approvazione da parte della Giunta.*
6. *Ottenuto il parere favorevole della Giunta il CoRaN trasmette alla Corte dei Conti per la certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio e con la disponibilità delle risorse.*
L'accordo di interpretazione deve intervenire all'unanimità da parte di tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto.

PARTE II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.6
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è funzionale all'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. In coerenza con l'obiettivo descritto il sistema delle relazioni sindacali si fonda nella garanzia dei diritti di informazione, concertazione e contrattazione nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto; nella attivazione di procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie interpretative in caso di conflitto; nella autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art.7
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
 - a) le RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell'allegato B;
 - b) gli organismi delle OO. SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi.
2. Entro il mese di giugno 2001 sono indette le elezioni delle RSU con le modalità previste dall'allegato B.

Art.8
I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali

1. I soggetti sindacali titolari dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al presente contratto sono:
 - a) i componenti delle RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell'allegato B;
 - b) i dirigenti sindacali delle RSA che non sottoscrivono o non aderiscono al regolamento di cui all'allegato B;
 - c) i dirigenti sindacali degli organismi delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi, nonché i dirigenti delle medesime OO.SS.;
 - d) i dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Le OO. SS. rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto, alla Direzione generale del Personale e alla Direzione generale di appartenenza, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e dei diritti sindacali di cui alla presente disposizione.
3. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla dipendenza funzionale quando espletano le loro funzioni, e conservano, durante lo svolgimento dei loro compiti, tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.
4. Ai fini del godimento dei diritti e delle prerogative sindacali, quando non altrimenti disposto, sono considerate rappresentative le OO. SS. che possiedono i requisiti di accesso alla contrattazione collettiva regionale.

CAPO II
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE
Art.9

Livelli di contrattazione

1. La contrattazione è articolata su due livelli:
 - a) contratto collettivo regionale
 - b) contratto integrativo
2. Il contratto collettivo regionale viene stipulato a livello regionale tra il CoRaN e le OO.SS. in possesso dei requisiti di rappresentatività ai sensi degli art. 59 e 60 della L.R.n.31/1998.

Art.10

Contrattazione integrativa

(come sostituito dall'art.4 del CCRL 8.10.2008)

1. Il contratto integrativo è stipulato, dai soggetti indicati dall'art. 12, in ciascuna sede di contrattazione integrativa di cui al successivo allegato D.
2. La contrattazione integrativa ha per oggetto le seguenti materie:
 - a) criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
 - b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;
 - c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;
 - d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;
 - e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell'ambiente di lavoro;
 - f) specifici accordi per l'applicazione dell'istituto delle progressioni professionali orizzontali;
 - g) qualità ed efficienza dei servizi e delle linee di attività, compresa la valorizzazione delle risorse umane e dei relativi strumenti premianti;
 - h) incentivazione alla produttività e all'efficienza, con la creazione di progetti e gruppi di lavoro specifici;
3. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla legge.
4. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto regionale.

Art. 6 – Contrattazione integrativa (CCRL 6.12.2005)

Il testo del comma 1 dell'articolo 10 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

- “1. Il contratto integrativo è stipulato a livello di Amministrazione Regionale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché a livello di singolo Ente regionale, di cui allegato D), dai soggetti indicati all'art. 12. Il contratto integrativo stipulato a livello di Amministrazione Regionale si applica in ogni Direzione Generale e analoga struttura organizzativa.
2. In deroga a quanto stabilito dall'art.4 del Regolamento per la costituzione delle RSU allegato B del CCRL del 15.05.01, la RSU relativa all'Amministrazione Regionale è costituita da n. 31 componenti.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art.14 Contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha per oggetto le seguenti materie:
 - a) criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
 - b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;
 - c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;
 - d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;
 - e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell'ambiente di lavoro;
 - f) specifici accordi per l'applicazione dell'istituto delle progressioni professionali orizzontali;
 - g) qualità ed efficienza dei servizi e delle linee di attività, compresa la valorizzazione delle risorse umane e dei relativi strumenti premianti;
 - h) incentivazione alla produttività e all'efficienza, con la creazione di progetti e gruppi di lavoro specifici;
 - i) regolamentazione di nuove indennità specialistiche del personale del CFVA.
2. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla legge.
3. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto regionale.

Art.11

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

(come sostituito dall'art.5 del CCRL 8.10.2008)

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un'unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di cui all'articolo 12.
3. Nelle more della elezione delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto. La delegazione sindacale è composta delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall'Ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell'ipotesi di accordo integrativo è inviata all'Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell'accordo.
5. L'Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione garantisce in ogni caso che, nelle more della costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente comma.
6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CoRaN entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.

Art.12

Composizione della delegazione della contrattazione integrativa

(come sostituito dall'art.3 del CCRL 13.2.2017)

1. La delegazione della contrattazione integrativa presso l'Amministrazione regionale è composta per la parte datoriale dai Direttori Generali dell'Organizzazione e del Personale, dei Servizi finanziari e da un terzo componente designato con deliberazione della Giunta regionale, o da un loro delegato, e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. La delegazione di parte datoriale è validamente composta ai fini della contrattazione integrativa, con i soli due componenti indicati nel comma precedente, fino a quando la Giunta regionale non provveda alla designazione del terzo componente.
3. La delegazione della contrattazione integrativa presso le altre sedi di contrattazione indicate nell'allegato D) è composta per la parte pubblica dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
4. La delegazione trattante di parte pubblica può avvalersi dell'assistenza del CoRaN.

Art.13

Diritti di informazione

1. Ciascuna Direzione Generale competente informa, preventivamente, i soggetti sindacali di cui all'articolo 7, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la qualità dell'ambiente di lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Sulle seguenti materie e su richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 7, l'informazione è successiva ed è resa entro 60 giorni:
 - a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
 - b) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi resi;
 - c) criteri di rilevazione e distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
 - d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
 - e) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) stato di mobilità del personale (interna ed esterna);
 - g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
 - h) sulle ulteriori materie indicate all'art.5, comma 2, della L.R. 31/1998;
 - i) sistemazione logistica degli uffici;
 - j) ricorso a professionisti esterni ai sensi dell'art. 47 della L.R. 31/1998;
 - k) ricorso ad appalti esterni per attività istituzionali.
3. L'informazione deve contenere dati sulla situazione relativa alle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, in vista dell'elaborazione in sede di contrattazione integrativa di azioni positive.

Art.14

Concertazione

1. I soggetti sindacali di cui all'articolo 7 ricevuta l'informazione di cui all'articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 8 giorni dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di successivi 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Decorso tale periodo l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. Dell'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto di trattazione. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

CAPO III
DIRITTI SINDACALI
Art.15

Diritto di assemblea

(come sostituito dall'art.6 del CCRL 8.10.2008)

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione su richiesta dei soggetti sindacali aventi titolo, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nel precedente comma.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate con avviso scritto almeno tre giorni prima, salvo casi di particolare e motivata urgenza, alla Direzione Generale interessata, e alla Direzione Generale del personale. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

Art.16

Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'articolo 8 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che ciascuna Direzione Generale ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
2. Nel caso di dislocazione territoriale di diverse sedi della stessa Direzione Generale, ai soggetti di cui all'art.8 è garantito, previo accordo con la Direzione, l'esercizio del diritto di affissione.

Art.17

Locali

1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art.8, l'uso continuativo di un idoneo locale comune per consentire l'esercizio dell'attività sindacale.
2. A ciascuna organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l'uso di un locale e di attrezzature adeguate, per l'esercizio dell'attività sindacale, per la propria segreteria.

CAPO IV

DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 1 - Campo di applicazione *(Accordo 13.10.2015)*

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui alla legge regionale n. 31/1998 e successive modifiche ricompresi nel comparto di contrattazione collettiva.
2. Le parti convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinata possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge n. 300/1970.
3. Le parti si danno atto che ove il presente contratto o i contratti collettivi di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore e alle libertà e attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge n. 300/1970.

Art.18

Distacchi sindacali

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto a tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati anche da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle stesse confederazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di categoria o area.
4. Al dirigente sindacale in distacco è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di rendimento comunque denominati, è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono presentate dalle OO. SS. rappresentative alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti soggettivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6. Il distacco ha termine con la comunicazione dell'avvenuta cessazione, da parte delle OO.SS.
7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.
8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.

Art.2 - Tutela del dirigente sindacale *(Accordo 13.10.2015)*

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale pari ad un anno può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti, nella sede dell'amministrazione nella quale dimostri di aver

- svolto attività sindacale o di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno ovvero in altra amministrazione del comparto di cui alla legge regionale n.31/1998.
2. Il dirigente sindacale che rientra in servizio è ricollocato nel sistema di classificazione del personale vigente presso l'amministrazione di provenienza, fatte salve le anzianità maturate e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione *ad persona* fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici.
 3. Il dirigente sindacale non può essere discriminato per l'attività sindacale in precedenza svolta né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

Interpretazione autentica (Accordo 25.5.2017)

(Premesso che, con la nota n. 90 del 9 febbraio 2016, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Sadirs, Fedro e Fendres-Safor, congiuntamente, hanno ritenuto di sottoporre alle parti contrattuali, anche al fine di evitare possibili controversie, la questione dell'interpretazione autentica dell'art. 2 del CCRQ del 13.10.2015, con particolare riguardo alla tutela del dirigente sindacale che riprenda servizio al termine del distacco sindacale, per accertare se la locuzione "sede dell'amministrazione" di cui al 1° comma dell'art. 2 citato, sia da riferire:

- a) alla sede geografica presso la quale il dirigente sindacale dimostri di aver svolto l'attività sindacale o di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno;*
- b) ovvero sia da riferire, con una portata differente, alla sede di lavoro (unità funzionale o ufficio) tra le varie di cui si compone la struttura organizzativa nell'Amministrazione, degli Enti, degli Istituti e delle Agenzie regionali, ricompresi nel comparto di contrattazione.)*

La locuzione "sede dell'amministrazione" dell'art 2, comma 1 del CCRQ del 13.10.2015, deve essere interpretata nel senso di cui alla lettera b) in premessa. Il dirigente sindacale pertanto, al termine del distacco sindacale ha diritto di essere assegnato, a domanda ad una differente Direzione generale o partizione amministrativa rispetto a quella di appartenenza, previo parere favorevole della direzione ricevente.

Art.19

Ripartizione del contingente dei distacchi

(come sostituito dall'art.3 dell'accordo 13.10.2015)

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo, è pari a 9 (nove), da ripartirsi annualmente secondo i criteri di cui ai commi successivi.
2. Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente di cui al comma precedente tra le OO.SS. si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo rilevato dal numero delle deleghe valide. Nelle more delle elezioni delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento. Ciascuna O.S. rappresentativa ha comunque diritto a fruire di un distacco per la propria attività.
3. E' possibile attribuire un maggior numero di distacchi, per effetto dell'arrotondamento delle eventuali frazioni vantate da ciascuna O.S. (derivanti dal calcolo per la ripartizione di cui al comma 2) all'unità superiore, considerando due cifre decimali.

Art.20

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

(come sostituito dall'art.4 dell'accordo 13.10.2015)

1. I distacchi sindacali, di cui all'articolo 18 possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, nonché in forma di permessi orari. La trasformazione potrà avvenire per mesi interi, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. Un mese di distacco equivale a 156 ore.
2. I distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% in base alle tipologie di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
 - a) in tutti i giorni lavorativi;
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4. I dirigenti sindacali già in distacco a tempo parziale può usufruire dei permessi sindacali a valere sulla quota dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art.21

Aspettative sindacali non retribuite

1. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 dell'art. 18 possono fruire di aspettative non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
2. L'aspettativa non retribuita può essere utilizzata attraverso l'applicazione della flessibilità di cui all'articolo precedente.
3. I dirigenti che intendano esercitare il diritto all'aspettativa non retribuita devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale dell'Assessorato agli affari generali e alla Direzione generale di appartenenza per il tramite della propria associazione.
4. Il personale in aspettativa ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.
5. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
6. Il numero delle aspettative sindacali usufruibili non potrà eccedere il numero dei distacchi.

Art.22

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari per l'espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell'art. 8; essi possono fruire di tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, per la partecipazione a riunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi retribuiti, giornalieri e orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
3. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza avente titolo.
4. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
5. In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque denominati, spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a consuntivo.

Dichiarazione a verbale:

Le Parti convengono di effettuare una verifica sull'entità dei permessi retribuiti utilizzati dalle OO.SS. alla fine del mese di settembre, al fine di verificare le ulteriori, eventuali esigenze in relazione alle trattative tra le parti.

Art.23

Contingente dei permessi e sua ripartizione

(come sostituito dall'articolo 1 dell'Accordo 25.5.2017)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo per i permessi sindacali, determinato in ragione di 3 ore e 30 minuti, per dipendente, anche a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio, di cui l'80% viene destinato alle OO.SS. ed il 20% alle RSU.
- 1 bis. In applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n.16/2 del 14 aprile 2015, di recepimento delle disposizioni della legge n.114' dell'11 agosto 2014, i contingenti complessivi dei permessi sindacali previsti dal comma precedente sono ridotti del 50 per cento, tale riduzione non si applica per la quota di permessi attribuiti alle RSU.
2. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna OO.SS., in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito all'elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.
3. E' costituita una quota aggiuntiva di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo dei permessi stessi di cui al comma 1, così come rideterminato dal precedente comma 1 bis, per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari. Tale contingente viene ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna.
4. Un'ulteriore contingente di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo di cui al comma 1, così come rideterminato dal precedente comma 1 bis, viene accantonato per consentire la partecipazione alle riunioni di concertazione, ed è a tal fine ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna.

Art. 23 bis

Altre disponibilità per l'attività sindacale

(art.6 dell'accordo 13.10.2015)

1. Non sono portate in decurtazione dal monte ore complessivo dei permessi sindacali le ore necessarie per la partecipazione, alla contrattazione collettiva ed integrativa, per un massimo di due dirigenti per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Art.24

Permessi sindacali non retribuiti

1. I soggetti sindacali di cui all'art.8 hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l'anno.
2. I dirigenti sindacali che intendono beneficiare dei permessi non retribuiti comunicano alla Direzione Generale di appartenenza, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni cui intendono partecipare.
3. Le modalità di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti sono quelle previste dall'art. 22.

Art.25

Contributi sindacali

(come sostituito dall'art.7 del CCRL 8.10.2008 e modificato dall'art.7 dell'accordo 13.10.2015)

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in forma scritta, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta del contributo associativo, stabilito dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile. Non sono considerate ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di OO.SS. che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle OO.SS. del comparto. A tal fine gli uffici competenti comunicano il dato medio di riferimento alle OO.SS. entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La delega ha validità per un anno solare, ovvero per frazione di anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.

3. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata e produce i suoi effetti, ai fini della rappresentatività e della contribuzione mensile, il primo giorno del mese successivo alla revoca.
4. L'eventuale nuova delega a favore di altre organizzazioni sindacali, in mancanza di espressa revoca della precedente, non è computabile ai fini del calcolo della rappresentatività.
5. L'Amministrazione regionale è tenuta al versamento mensile delle relative quote, secondo le modalità determinate di intesa con le organizzazioni sindacali.
6. L'Amministrazione Regionale trasmette al CoRaN ed alle OO.SS. i dati relativi alle deleghe di ciascuna O.S. , con cadenza annuale entro il termine del 31 gennaio.

Art.25 bis
Rappresentatività e aggregazioni sindacali
(art.8 del CCRL 8.10.2008)

1. Le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle nuove deleghe, e che le stesse siano confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività del nuovo soggetto sindacale le organizzazioni sindacali devono fornire al Coran l'idonea documentazione che dimostri che il nuovo soggetto è titolare in proprio di delega e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
3. E' sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto; in questo caso l'organizzazione affiliante, se rappresentativa, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali.
4. Il CORAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

CAPO V
LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art.26

Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, i servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell'ambito dell'area contrattuale:
 - a) il servizio di segreteria della Giunta Regionale per fronteggiare esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali;
 - b) il servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dalle norme vigenti;
 - c) i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con particolare riferimento ai servizi che garantiscono l'assistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;
 - d) la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei casi di stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo stabilito dall'Ordinanza regionale antincendio;
 - e) l'approvvigionamento e la distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
 - f) la tutela e la custodia del patrimonio della Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici, cantieri, impianti ed arredi;
 - g) il servizio legislativo ed il relativo settore del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non procrastinabile;
 - h) i servizi attinenti alla custodia, al sostentamento ed all'intervento igienico-sanitario per gli animali.
2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione, per le diverse qualifiche e le professionalità addette ai servizi stessi, di un contingente sino al 30% dei dipendenti in servizio, che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto contingente rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale; dell'individuazione è data preventiva notizia all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero.
3. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute proclamare lo sciopero per iscritto con preavviso non inferiore a 10 giorni, specificandone la durata e le modalità di attuazione nonché la motivazione dell'astensione collettiva. La comunicazione deve essere data sia all'Amministrazione o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146/1990. Durante il periodo di preavviso, le Amministrazioni interessate all'azione di sciopero, convocano le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione del conflitto.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e referendarie.

Art.27
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
2. La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente ad una ora di lavoro.

Art.27 bis

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

(Art.9 del CCRL 8.10.2008)

1. Le parti prendono atto del fenomeno del *mobbing*, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Per le finalità indicate le parti si impegnano a costituire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, un Comitato Paritetico sul fenomeno del *mobbing* con i seguenti compiti:
 - a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del *mobbing* in relazione alle materie di propria competenza;
 - b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 - c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 - d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate alle Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno il Comitato propone, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 57, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 - a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 - b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni regionali. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Amministrazioni regionali ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni regionali favoriscono l'operatività del Comitato garantendo tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori e una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico; per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

PARTE III

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.28

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
 - a) tipologia del rapporto di lavoro;
 - b) data di inizio del rapporto di lavoro;
 - c) inquadramento professionale nella categoria e livello retributivo iniziale;
 - d) attività corrispondenti all'area professionale o profilo;
 - e) durata del periodo di prova;
 - f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa;
 - g) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art.29

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
 - a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
 - b) 8 mesi per le restanti categorie.
2. Nel caso di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova sarà pari al 20% della durata del contratto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

4. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del presente contratto.
5. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. L'Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso deve essere motivato.
6. Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il dipendente vincitore di concorso presso altra amministrazione o assunto presso altro datore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione né decorrenza dell'anzianità sino al termine del rispettivo periodo di prova.

CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.30

Libretto dei crediti professionali

1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro documento considerato utile ai fini professionali.
2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art.31

Orario di lavoro

(come sostituito dall'art.10 del CCRL 8.10.2008 e come modificato dall'art.4 del CCRL 13.2.2017)

1. Con l'obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell'Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi generali dell'orario di lavoro; spetta alla contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell'orario e ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità organizzativa. L'orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) miglioramento delle qualità delle prestazioni;
 - b) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
2. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani, salvo diversa previsione del contratto integrativo.
3. L'orario convenzionale è il seguente:

Mattina	ingresso	uscita
(dal lun. al ven.)	8.00	14.00
Pomeriggio	ingresso	uscita
(2 giornate lav.)	15.00	18.00

4. Le parti concordano che l'articolazione concreta dell'orario di lavoro sarà disciplinata dal contratto integrativo, e che nelle more della stipula dello stesso, risulterà la seguente:

Mattina	ingresso	uscita
(lun./ven.)	7,00-9,00	13,00-15,00
Pomeriggio	ingresso	uscita
(2 giornate lav.)	14,00-16,00	17.00-20,00

5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e in quella pomeridiana in un'ora compresa dalle 15.00 alle 17.00 (fascia obbligatoria), salva diversa disciplina della contrattazione integrativa che può definire un'altra fascia obbligatoria.

Art.32

Rispetto dell'orario di lavoro

1. L'ingresso in servizio e l'uscita sono registrati mediante il tesserino magnetico individuale o altro sistema di rilevazione automatica. Il tesserino costituisce una dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare.
2. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di impossibilità del ricorso alla rilevazione automatica la contrattazione integrativa potrà stabilire modalità alternative. La mancata o errata registrazione dell'orario di presenza deve essere prontamente comunicata al responsabile della struttura competente per le rilevazioni.
3. Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell'orario di ingresso è dovere del dipendente avvisare telefonicamente il responsabile della struttura cui è assegnato o la struttura per le rilevazioni delle presenze.

4. Il ritardo nell'orario di ingresso al lavoro, fermo restando il rilievo disciplinare, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5. Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i dipendenti non possono allontanarsi dall'ufficio senza preventiva ed espressa autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell'attività lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere registrato mediante il tesserino magnetico.

Art.33

Disposizioni particolari sull'orario di lavoro

(come modificato dagli artt. 11 del CCRL 6.12.2005 e 5 del CCRL 13.10.2017)

1. Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 30 minuti tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.
2. *soppresso dall'art. 34 del CCRL 8.10.2008.*
3. Il dipendente che, per esigenze dell'Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l'obbligo di prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo entro la settimana successiva.
4. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, come disciplinato dall'articolo 34.
5. Particolari orari di servizio possono essere previsti per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali.
- “6. Per le esigenze connesse alla Campagna Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nel periodo di tempo dal 1 giugno al 30 settembre, e comunque per tutta la durata della campagna stessa, è prevista la possibilità di disporre un orario di lavoro dalle ore 10 alle ore 19, con una maggiorazione oraria pari al 25%, fino a 7 giorni al mese salvo un ulteriore e maggiore numero di giornate stabilite dalla contrattazione integrativa. E' consentito, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti”.

Art.34

Lavoro a turni

(come sostituito dall'art. 11 del CCRL 8.10.2008)

1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell'arco delle 24 ore giornaliere, l'orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati antimeridiani, pomeridiani e notturni. I turni di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati:
 - antimeridiano 06 – 14
 - pomeridiano 14 – 22
 - notturno 22 – 06Il turno di lavoro a scavalco è regolato dalla contrattazione integrativa.
2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile.
4. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all'incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Non possono essere effettuati più di 8 turni notturni al mese.
6. La maggiorazione prevista per l'effettuazione del lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a turno.
7. La maggiorazione oraria per il turno a scavalco è pari al 25%.

DPG. 5 dicembre 1986, N.193 – 5.9. Turni di lavoro

1. *Per lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e quiescenza, pari al 20% per turni pomeridiani, 40% per turni notturni e festivi, 60% per turni notturni-festivi.*
2. *I turni pomeridiani hanno inizio alle ore 14; quelli notturni sono compresi tra le 22,00 le ore 6,00.*
3. *Non si considera prestato in turno pomeridiano il lavoro prestato per il recupero relativo alle articolazioni dell'orario settimanale in 5 giorni.*
4. *Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese.*
5. *Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica, spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario festivo.*
6. *Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati e in quelle non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio, è corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina super per il percorso intercorrente dal comune più vicino al posto di lavoro. L'individuazione dei servizi che devono attuare turni di lavoro viene definita a livello di contrattazione articolata.*

DPG. 21 dicembre 1995, n.385 – Art.8 (Salario accessori) - M4

E' confermato quanto disposto dal punto 5.9) del D.P.G. n°193/86; qualora la giornata lavorativa anche se di domenica, ricada il 25 aprile, 1° maggio, 1° gennaio, 6 gennaio, pasqua e lunedì di pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, la festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è rideterminata nel 60%, fatto salvo il recupero di un riposo compensativo volontario.

DPG. 7 giugno 1990, n.116 – Art.15 (Indennità)

3. Per la definizione dello "stipendio orario" da prendere in considerazione, ai sensi del primo comma del citato punto 5.9. del D.P.G. n.193/1986, ai fini del calcolo dell'indennità di turno, deve farsi riferimento agli stessi elementi retributivi indicati al successivo art.21 per la determinazione del compenso orario per lavoro straordinario. I turni pomeridiani hanno inizio alle ore 14.00, quelli notturni sono compresi tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Art.35

Lavoro notturno

1. Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n.532 e dalle seguenti disposizioni.
2. E' vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
3. Può fare richiesta di non essere adibito a turni notturni il lavoratore che abbia la moglie o convivente nella situazione di cui al comma precedente.
4. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
 - a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
 - b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ad 12 anni;
 - c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a carico un soggetto disabile ai sensi della normativa vigente.
5. Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i dipendenti che ne facciano richiesta.
6. Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a visita medica annuale, a carico dell'amministrazione, come misura preventiva e di accertamento dell'idoneità al lavoro da svolgere.

Art.36

Reperibilità

1. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperibilità per lo svolgimento di particolari servizi.
2. Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al mese, tra i quali non più di due festivi, salvo i casi di cui alle lettere da a) ad h) di cui all'art. 26 .
3. Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora non sia previsto l'utilizzo di telefoni cellulari aziendali, deve fornire all'Amministrazione di appartenenza il proprio recapito telefonico e comunque assicurare l'intervento entro il termine di 30/40 minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza dal luogo di residenza.
4. Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a prestare il proprio lavoro, è corrisposta, oltre all'indennità di reperibilità, la eventuale maggiorazione dovuta. Il dipendente che sia chiamato in servizio durante le ore notturne non può prestare attività lavorativa il giorno successivo.
5. Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la reperibilità non può essere disposta nella prima giornata di riposo.
6. I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente responsabile del servizio con provvedimento che indica le esigenze e le modalità del servizio di reperibilità.

Art.37

Straordinario

(come modificato dall'art.6- CCRL 13.2.2017 e art.1 CCRL 12.12.2018)

1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere progressivamente limitato. Si conviene la riduzione di tale voce per un importo pari al 15% dell'ammontare annuo con base 2000 sino alla data di scadenza del presente contratto.
2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi eccezionali.
3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 110 ore annuali e 40 trimestrali.
4. I limiti di cui al comma 3 potranno essere superati con riferimento ad un'aliquota di personale non superiore al 4% con un tetto massimo individuale di 200 ore all'anno.
5. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal dirigente responsabile, con la specifica indicazione delle ragioni che lo giustificano e la durata di esso.
- 5 bis. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art.101, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, le maggiori prestazioni effettuate dal personale, compreso quello soggetto ad orario turnato, connesse a esigenze di servizio non prevedibili ma autorizzate dal responsabile della struttura a seguito di adeguata giustificazione, sono soggette a compensazione anche in forma frazionata - **interpretazione autentica** - *(accordo 12.12.2018)* da interpretarsi nel senso che le maggiori prestazioni ivi previste debbano essere compensate entro un ragionevole termine che tenga conto delle esigenze di servizio e comunque non oltre i 4 mesi successivi.
6. In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro non danno diritto alla relativa maggiorazione.
7. L'Amministrazione assegna almeno l'80 per cento del monte ore di straordinario in proporzione ai contingenti organici di ciascuna Direzione Generale. Dell'utilizzo del monte ore di straordinario, complessivo della quota ordinaria e di emergenza, è data informazione alle organizzazioni sindacali semestralmente.
8. In deroga ai commi 3 e 4, i dipendenti che prestino attività straordinaria per motivi di emergenza – di volta in volta adeguatamente documentati dal responsabile della struttura – hanno diritto alla corresponsione della relativa maggiorazione per il lavoro effettivamente prestato.
9. La destinazione dei risparmi sarà determinata in sede di rinnovo contrattuale concernente il biennio economico 2000-2001.

CFVA – Accordo 24 luglio 2024

ART. 3 Fondo integrativo straordinario attività antincendio

1. È autorizzata la spesa di euro 245.000, quali risorse aggiuntive dell'annualità 2022 da non ricomprendersi tra quelle da assoggettarsi al limite di spesa del trattamento accessorio in virtù della indefettibilità e imprevedibilità delle stesse, al fine di corrispondere i compensi per il lavoro straordinario a favore del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza

ambientale impegnato a qualunque titolo nelle attività della campagna antincendio 2022 dal 1° giugno 2022 al 7 novembre 2022

2. A decorrere dall'anno 2023, è costituito un fondo integrativo necessario per il pagamento degli oneri connessi all'attività straordinaria tesa ad assicurare le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e successive modifiche ed integrazioni, e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi quantificato in euro 210.000.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art. 11 Straordinario per emergenze di protezione civile o polizia giudiziaria

1. Il lavoro straordinario prestato a seguito di interventi in reperibilità è liquidato con i fondi dello straordinario, nei limiti delle assegnazioni dei relativi capitoli.
2. Al personale titolare di incarichi di cui all'articolo 10 e al personale di cui all'art. 22 del CCRL del 8.10.2008, è riconosciuto lo straordinario svolto per attività di cui all'art. 27 comma 22, L.R. 4/2006 e per le connesse attività di polizia giudiziaria, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti, liquidato con i fondi dello straordinario di emergenza, nei limiti delle assegnazioni del relativo capitolo e , in caso di incapacienza limitatamente all'attività antincendio, a carico del fondo integrativo di cui al comma 3 dell'art. 19 della L.R. 19 dicembre 2023 n.17.

Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 23 - Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari.

Art. 1 - Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n.2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.

DPG. 7 giugno 1990, n.116 - Art.21 (Lavoro straordinario)

3° La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la somma dei seguenti elementi retributivi:

- stipendio mensile tabellare della qualifica di appartenenza;
- salario di anzianità;
- rateo della 13^a mensilità;
- indennità di contingenza, spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

4° La maggiorazione di cui sopra è pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi in orario notturno (dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno festivo. Le nuove misure dell'orario straordinario decorrono dal 1° ottobre 1990.

Art.38

Riposi compensativi

1. I riposi compensativi conseguenti all'effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispondente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere preventivamente concordate con il dirigente responsabile in relazione alle esigenze di servizio.
2. I riposi compensativi, salvo diversa determinazione della contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui sono originati, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal dipendente nelle fasce di flessibilità dell'orario di lavoro, disciplinate dal contratto integrativo.

Art.39

Ferie

(come modificato dall'art.7 del CCRL 13.2.2017)

1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico. Le ferie sono irrinunciabili.
2. In caso di indifferibili e motivate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, o su richiesta del dipendente per particolari motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente alle esigenze di servizio, le ferie dovranno essere fruiti inderogabilmente entro il primo semestre dell'anno successivo.
3. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Nel caso che presso l'ente o la struttura cui il dipendente è preposto l'orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1 comma 1, lettera a), della L.23 dicembre 1977, n. 937.
5. Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
7. D'intesa con il dirigente responsabile, il lavoratore può usufruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell'anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio il lavoratore ha la facoltà di usufruire di 15 giorni di ferie nel periodo compreso tra il 1^o giugno e il 30 settembre, anche in maniera frazionata in più periodi, di cui uno dei quali pari ad almeno 10 giorni. I turni di ferie, programmati entro il mese di maggio, possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio. La richiesta di fruizione delle ferie si intende accolta se, entro 5 giorni dalla richiesta, non sia stata rifiutata con l'indicazione dei motivi di servizio che ne giustificano il diniego.
8. Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per l'eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Fermo restando il diritto di completare le ferie stesse in epoca successiva, spettano, inoltre, l'indennità di missione per il viaggio di rientro in sede e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
9. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto in proporzione alla durata dell'assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione che fissa il periodo di godimento delle ferie in base alle proprie esigenze organizzative.
10. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero. Dell'insorgere delle suddette infermità va data immediata informazione alla Direzione, con la specifica indicazione del luogo ove il dipendente è reperibile.
11. I dipendenti del CFVA, in deroga a quanto disposto dal comma 7 possono fruire, a domanda, del periodo continuativo di 15 gg. in periodo diverso da quello estivo e godere delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui sono maturate.
12. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell'art.23 del D.P.G. 116/90.
13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
14. E' consentita, nel rispetto dei limiti di legge, oltre ai vincoli temporali di cui al precedente comma 7, la cessione di parte delle ferie spettanti a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di fruirne per assistere un familiare fino al secondo grado o convivente, in caso di particolari condizioni di salute del medesimo per gravi patologie.

Art.40

Permessi retribuiti

(come sostituito dall'art.8-CCRL 13.2.2017 e art.1-CCRL 12.12.2018)

1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti documentati motivi:
 - a)partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell'ambito di un progetto formativo attinente all'area professionale;
 - b)in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi;
 - c)nascita di figli, lutti per il coniuge, per il convivente e per parenti e per affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni lavorativi anche non consecutivi per ogni evento, da fruirsi entro 7 giorni dall'evento medesimo;
 - d)per gravi motivi di famiglia e/o personali, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi nonché frazionabili in ore su richiesta del dipendente - **interpretazione autentica** – *(accordo 12.12.2018)* è interpretato nel senso che, tra i gravi motivi di famiglia e/o personali, sono comprese anche le assenze dovute all'impossibilità di raggiungere gli uffici per causa di forza maggiore o alla chiusura degli stessi per causa di forza maggiore o disposta con provvedimento delle autorità competenti a causa di allerta per condizioni meteorologiche che avverse;
 - e)per chiamata a rendere testimonianza giudiziale su convocazione degli organi giudiziari, per il periodo strettamente necessario;
 - f) altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative e legislative ove ne ricorrano le condizioni;
 - g)designazione all'Ufficio di Giudice popolare, per il tempo necessario.
2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità connesse alla effettiva presenza in servizio.

Art.41

Permessi non retribuiti

(come sostituito dall'art.9 del CCRL 13.2.2017)

1. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati ad altre pubbliche funzioni, per il tempo necessario all'espletamento delle stesse.

Art.42

Permessi brevi

1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi rappresentativi scolastici per 12 ore e previa adeguata documentazione, o per esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie documentate, per 18 ore complessive.

Art.43

Aspettativa

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di

famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. Il dipendente dell'Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente o di funzionario dell'area direttiva di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, è collocato in aspettativa, per l'intera durata del contratto, senza assegni e senza alcun altro onere previdenziale a carico dell'Amministrazione di provenienza, con la sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Art.44

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Art.45

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio fuori dal territorio regionale, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Art.46

Cumulo di aspettative

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può, di propria iniziativa, richiedere di riprendere servizio.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.

Art.47

Congedo parentale

(come sostituito dall'art.10 del CCRL 13.2.2017)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutele contenute nel D.Lgs.n.151/2001 e successive modifiche.
2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.151 del 2001, spettano l'intera retribuzione base mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché la retribuzione di rendimento.
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n.151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Il congedo parentale può, su richiesta del dipendente, essere fruito anche a ore. Ogni giorno di congedo corrisponde a 6 ore.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.151 del 2001 (congedo per malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche i giorni di riposo, le domeniche e i giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32 e 33 del D.Lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; in caso di fruizione frazionata ad ore il preavviso deve essere di 2 giorni. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Art.48

Assenza per malattia

(come modificato dall'art.11 del CCRL 13.2.2017 e art.11 del CCRL 4.12.2017)

1. In caso di assenza accertata per malattia, l'Amministrazione conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel presente articolo. Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo accertamento che l'inidoneità non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di ulteriori 18 mesi. L'eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso.
2. Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni della propria area professionale, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, l'Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia possibile, con l'accordo dell'interessato, anche in mansioni di categoria inferiore.
3. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.
4. Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:
 - a) per i primi nove mesi di assenza l'intera retribuzione base, comprese le *indennità pensionabili*, con esclusione di ogni altro compenso accessorio;
 - b) per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra determinata;
 - c) per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribuzione come sopra determinata.Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
5. L'assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di appartenenza con tempestività e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro due giorni dall'inizio dell'assenza, un certificato rilasciato dal medico, che attesti lo stato di inidoneità al lavoro e indichi la prevedibile durata della stessa. L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia attraverso le competenti strutture sanitarie. Il dipendente che, durante l'assenza, dimori per particolari motivi, in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
6. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite dalle ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per prestazioni e visite mediche o accertamenti specialistici o per altri giustificati e documentati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.
7. Il dipendente assunto a tempo determinato, in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che non può, in ogni caso, superare il 50% della durata del contratto, né i 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
8. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, che non comportino la inidoneità permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa guarigione, con la conservazione della retribuzione base.
9. In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS) che determinano effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini del presente articolo sono esclusi dal periodo di comporto di cui al comma 1 i giorni di sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day-hospital utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, presso cui il dipendente effettua le terapie o dal medico di medicina generale.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.11 - Assenza per malattia

1. Le parti danno atto che per mero errore materiale nella riformulazione del comma 9 dell'art.48 del CCRL 15.5.2001 da parte dell'articolo 11 del CCRL 13.1.2017, non è stato inserito, al termine del suddetto comma, l'inciso "Per i giorni anzidetti spetta l'intera retribuzione base" presente nella previgente formulazione. Pertanto tale inciso deve considerarsi a tutt'oggi vigente senza soluzione di continuità.

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (BURAS n.11 del 16 marzo 2012) –

Art. 3 - Semplificazione e contenimento della spesa *(come integrato dall'art.1 della LR.n.16-2012 e art.2 della LR.n. 17-2012)*

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2012, n. 17 - Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie (BURAS N.41 del 20 settembre 2012)

Art. 2 - Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte

4. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettive, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio."

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 si applicano anche agli operatori di tutela ambientale (ex disinfestatori) che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali.

Legge Regionale 23 dicembre 2015, n.35 - Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni

Art.12 - Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n.6 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n.6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

Legge Regionale 25 giugno 1984, n.33 - Art.7 - Infermità causa di servizio – Equo indennizzo

L'impiegato, al quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratta, ha diritto al rimborso delle spese di Cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell'aspettativa che sia stata concessa a motivo dell'infermità riconosciuta come sopra.

Per ottenere il riconoscimento dell'infermità ai sensi del primo comma •. L'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità predetta. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

Per conseguire l'equo indennizzo ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza; decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l'accertamento, gli organi sanitari e tecnico-amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonché la misura dell'equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.

DPG. 5 dicembre 1986, n.193 – Punto 5.18. – Equo Indennizzo.

Le nuove misure del trattamento economico risultanti dal presente accordo hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica conseguente ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. In materia di equo indennizzo viene estesa la vigente normativa concernente gli impiegati civili dello Stato, mediante l'apposito strumento regolamentare che la Giunta regionale promuove in attuazione dell'articolo 7, ultimo comma, della L. R. 25 giugno 1984, n.33.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1988, n.201.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33 (causa di servizio ed equo indennizzo).

Art. 1 - Domanda dell'impiegato per l'accertamento della causa di Servizio – Procedimento istruttorio dell'Amministrazione.

1. L'impiegato che abbia contratto Infermità per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro 11 termine stabilito dall'art.7 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, presentare domanda scritta all'Assessorato regionale competente in materia di personale indicando specificatamente la natura dell'infermità; le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. In caso di infortunio il termine decorre dalla data dell'evento dannoso stesso.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di personale, ricevuta la domanda, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono l'insorgere

dell'Infermità.

3. L'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio e dette lesioni siano tali da far ritenere come conseguenza l'inedoneità al servizio del dipendente.

4. (Comma non registrato dalla Corte dei Conti)

5. Qualora dall'istruttoria risulti che l'istanza prodotta oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, l'istanza stessa è rigettata per intempestività con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Art. 2 - Accertamenti sanitari

1. Raccolti gli elementi di cui all'art.1, l'impiegato è sottoposto ad accertamenti sanitari da parte di un Collegio medico composto da almeno tre sanitari.

2. Tale Collegio è nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Col decreto stesso è nominato il presidente e sono indicati due membri supplenti. Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia dell'impiegato o se questi nel denunciare la malattia ne fa domanda all'Amministrazione,

3. Il medico di fiducia può formulare osservazioni, esprimere pareri, presentare relazioni. L'onorario del medico di fiducia è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell'infermità con la causa di servizio viene rimborsata dall'Amministrazione in base alle tariffe vigenti stabilite dall'Ordine dei medici.

4. Ai fini della costituzione del Collegio medico di cui al primo comma, l'Amministrazione si avvale se necessario anche con apposita convenzione, dell'opera dell'Ospedale militare, delle Cliniche Universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

5. Il Collegio non è soggetto a vincolo di competenza territoriale.

6. Quando il dipendente infermo risieda fuori dal Comune ove ha sede il Collegio medico di cui ai commi precedenti ed in ragione dell'infermità non possa recarsi a visita presso il Collegio medico stesso, per impossibilità permanente o quando le circostanze lo richiedano, si potranno effettuare gli accertamenti tecnico-sanitari presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente ovvero al luogo ove il dipendente travasi ricoverato.

7. A tal fine il Collegio delega un proprio membro, che presenta una relazione scritta al Collegio medesimo.

8. Qualora il dipendente che ha presentato Istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio deceda prima dell'espletamento della visita medica Collegiale, gli accertamenti sanitari possono essere effettuati sulla base della documentazione sanitaria prodotta.

Art. 3 - Visita Collegiale

1. Della visita collegiale di cui al precedente articolo è redatto un verbale, firmato da tutti i medici che vi hanno preso parte, nel quale sono accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio.

2. Nel predetto verbale, premessi le generalità, temperamento e la costituzione dell'impiegato sottoposto a visita, l'anamnesi eredo-familiare e personale dallo stesso riferita, nonché l'esposizione dei fatti quali vengono adottati come causa della malattia o **della lesione**, si dovranno in particolare:

- a) descrivere le alterazioni organiche e i disturbi funzionali riconducibili alle infermità denunciate e da essi rilevati;
- b) dichiarare con motivato giudizio se le Infermità, le alterazioni fisiche o i disturbi funzionali riscontrati siano da attribuirsi ai fatti allegati dall'interessato, riconosciuti dall'Amministrazione come legalmente provati e costituenti causa o concausa determinante di servizio;
- c) dichiarare se a loro giudizio l'infermità di cui trattasi costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte dell'Impiegato, al fine di porre in grado l'Amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza nonché, ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermità in questione abbia prodotto all'impiegato una menomazione permanente dell'Integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle "A" e "B" annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora il medico di fiducia dell'impiegato non condivida le risultanze della visita medica collegiale deve far constare sul verbale i motivi del dissenso.

4. Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi per i quali la Commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato.

5. Il Collegio medico si pronuncia a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4 - Atti conclusivi

1. Qualora il Collegio medico si sia espresso in senso favorevole al riconoscimento dell'Infermità quale contratta per causa di servizio, l'Assessorato regionale competente in materia di personale trasmette tutti gli atti al Comitato per l'organizzazione ed il personale, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto ed il parere del Collegio medico, affinché esprima il proprio parere in merito all'espletamento degli atti conseguenti.

2. Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, o la reiezione dell'istanza a tal fine prodotta, è effettuato con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Art.5 - Equo indennizzo – Menomazione sopravvenuta

1. Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve farne esplicita richiesta con la stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di servizio dell'infermità contratta, o con domanda successiva da proporsi entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art.7 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La domanda di concessione dell'equo indennizzo può essere proposta negli stessi termini previsti dal primo comma del presente articolo, anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto.

4. Qualora la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata in epoca successiva alla favorevole definizione della procedura prevista per il riconoscimento dell'infermità quale contratta per causa di servizio, l'Assessorato competente in materia di personale dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo, da parte del Collegio medico previsto dall'art.2 del presente regolamento, al solo fine di determinare l'eventuale appartenenza della menomazione dell'integrità fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle "A" e "B" annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Collegio medico al termine della visita redige processo-verbale, firmato da tutti i membri, nel quale oltre le generalità dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, si dovrà far risultare:

1) se sussiste la menomazione denunciate e se la stessa sia da considerarsi diretta conseguenza dell'infermità già dichiarata dipendente da causa di servizio;

2) in caso affermativo, a quale delle categorie elencate nelle tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23- dicembre 1978, n.915, sia eventualmente ascrivibile detta menomazione.

6. L'infermità non prevista nelle tabelle "A" e "B" annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad una delle infermità contemplate nelle tabelle stesse.

7. Alla visita sanitaria può intervenire un medico di fiducia dell'impiegato con le modalità previste dall'art.2 del presente regolamento.

8. L'Assessorato competente in materia di personale predispone quindi una relazione nella quale sono riportati: gli elementi di fatto, il parere medico-legale, nonché il calcolo di determinazione dell'equo indennizzo.

9. La concessione dell'equo indennizzo, o la reiezione dell'istanza a tal fine prodotta, è disposta con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale.

Art.6 - Criteri di liquidazione

1. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, la misura dell'equo indennizzo relativo alla prima categoria di menomazione di cui alla tabella "A" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, è determinata dall'importo dello stipendio tabellare iniziale della fascia o qualifica funzionale di appartenenza, ragguagliato a quattordici mensilità, maggiorato dall'80 per cento e moltiplicato per il coefficiente 2,5.

2. Agli effetti del comma precedente si considera la fascia o qualifica funzionale di appartenenza alla data di presentazione della domanda, nonché il corrispondente importo dello stipendio tabellare iniziale previsto dalla normativa vigente alla data di emanazione del provvedimento di liquidazione.

3. La misura dell'equo indennizzo per le categorie di menomazione dell'integrità fisica inferiori alla prima categoria di cui alla tabella "A" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, è determinata con le stesse percentuali di riduzione previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, applicate all'importo posto stabilito per la prima categoria dal presente regolamento.

4. (Comma non registrato dalla Corte dei conti)

5. L'indennizzo è ridotto del 25 per cento se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 30 per cento se ha superato il sessantesimo anno.

6. Agli effetti del comma precedente l'età alla quale deve aver riguardo è quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso ovvero dell'insorgere dell'infermità.

7. L'equo indennizzo determinato a nonna dei precedenti commi è ridotto della metà se l'impiegato conseguiva anche la pensione privilegiata.

8. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7 - Revisione dell'equo indennizzo

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto di concessione dell'equo indennizzo, l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale venne concesso l'equo indennizzo stesso, può provvedere, su richiesta dell'impiegato e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

2. In tale ipotesi l'impiegato sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 8 - Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica e pensione di privilegia

1. Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva sia ascrivibile ad una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

2. Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

3. Qualora il dipendente, che per fatto a lui imputabile 'sia decaduto dal diritto di ottenere l'equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, contragga nuova infermità, la menomazione da essa derivante non è cumulabile con l'infermità precedente.

4. Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo di questa. Dette trattenute possono essere applicate sul trattamento pensionistico erogato dal Fondo integrativo del trattamento di quiescenza per gli impiegati regionali.

Art. 9 - Dolo o colpa grave dell'impiegato Annullamento del decreto di concessione

1. Nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per

dolo o colpa grave di lui.

2. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma corrisposta, nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti.

3. L'annullamento della concessione e le modalità di recupero delle somme sono disposti con decreto dell'Assessore competente in materia <fi personale.

Art.10 - Spese di cura

1. All'impiegato che abbia contratto infermità per causa di servizio compete il rimborso delle spese di cura a carattere strettamente terapeutico, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti od istituti assistenziali od assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamenti.

2. E' data facoltà all'Amministrazione di disporre gli accertamenti sanitari che riterrà opportuni al fine di stabilire l'effettiva necessità delle cure ovvero la connessione delle stesse con l'infermità dichiarata dipendente da causa di servizio.

3. Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione regionale le spese di cura dell'infermità dipendente da causa di servizio è adottato, con riserva di successiva liquidazione contestualmente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità stessa.

4. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data di fruizione della prestazione sanitaria o dalla data di fornitura della protesi o dei medicinali e, comunque, da data non anteriore al provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

5. Per quanto attiene alle procedure di rimborso delle spese di cui al presente articolo si applica la normativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1965 come modificato per effetto delle vigenti norme in materia di assistenza sanitaria pubblica.

Art. 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di Infermità dipendenti da causa di servizio, in quanto compatibili.

Art.49

Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, la condizione di portatore di handicap, di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, a condizione che i dipendenti si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione della retribuzione di cui al comma 3 dell'art. 47 precedente; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
 - b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
 - c) riduzione dell'orario di lavoro in caso di breve durata del progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;
 - d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa categoria e livello professionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui all'articolo 43 per l'intera durata del progetto medesimo e comunque entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

Art.49 bis

Congedo per cure per disabili

(Art.12 del CCRL 13.2.2017)

1. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, di cui al precedente art. 48. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

Art.50

Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili

1. L'Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 attua le opportune misure volte all'inserimento dei disabili, compatibilmente con il possesso delle loro capacità lavorative, tra tutte le categorie del ruolo unico regionale.

Art.51

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, nell'ambito delle più ampie previsioni dell'art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso l'Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
 - a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
 - b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
 - c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
 - d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. L'Amministrazione e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
 - a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
 - b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
 - c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali. L'attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell'obiettivo di cui sopra;
 - d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno cinque componenti.

Art.52

Libere professioni

Dichiarazione a verbale:

In riferimento alle previsioni degli articoli 47 e 58 della legge regionale n.31/1998, le parti osservano quanto segue:

- *si concorda di lasciare a successiva definizione, in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002/2005, la disciplina specifica per i dipendenti che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca.*
- *si auspica inoltre che venga prevista – con apposita normativa – la competenza della contrattazione collettiva in materia di applicazione della normativa per l'attribuzione degli incentivi di cui alle leggi n. 109/1994 e n. 127 /1997 e che venga rivista la previsione di cui all'art. 47, 4° comma della legge regionale n. 31/1998.*

Art.53

Mobilità volontaria o a domanda

1. In linea con l'art.38 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, la definizione delle dotazioni organiche, corrisponde alla necessità di adeguare con tempestività l'organico in funzione dei rapidi mutamenti organizzativi e dei processi di ristrutturazione.
2. Al fine di fronteggiare sia situazioni di eccedenze che di vacanza di organico, la definizione delle dotazioni organiche viene predisposta con cadenza non inferiore a tre anni.
3. A tal fine saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di tutte le strutture interessate monitorando ogni elemento valido per un aggiornamento costante delle esigenze cui deve corrispondere la pianificazione degli interventi correttivi e/o adeguativi.
4. Sulla base degli elementi di cui sopra, previa informazione alle OO. SS. sui dati relativi alla rilevazione delle carenze e degli esuberi, che possono presentare osservazioni e proposte, l'Amministrazione attiva la mobilità su domanda ai sensi e con le modalità di cui all'art. 38 della L.R.n.31/1998.

5. Ai fini dell'accoglimento delle domande di mobilità pervenute, l'Amministrazione terrà conto della qualificazione professionale nel settore di destinazione dando corso in via preliminare alle domande di trasferimento ad altro ufficio dello stesso comune, e successivamente alle domande per i trasferimenti per tutte le altre sedi vacanti.
In caso di più domande costituiranno titolo di preferenza:
- le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - l'avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia;
 - l'anzianità di servizio;
 - l'età anagrafica.
6. Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il personale può presentare domanda di trasferimento presso altre sedi o servizi o uffici, che potranno essere prese in considerazione in caso di interscambio tra dipendenti di pari categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento dei servizi e di consentire ai dipendenti l'acquisizione di una professionalità più ampia.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

Art.10 - Mobilità nel ruolo unico regionale

- Le Aree A, B e C del CFVA, in quanto specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante personale del comparto.
- La mobilità orizzontale tra le Aree del CFVA e le Categorie del Comparto è esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli artt.54 e 55.
- Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate dalla competente struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo Unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art.48, ove non sia possibile una utile collocazione in ambito del CFVA.
- Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
- Nei casi in cui la mobilità è consentita, il personale già appartenente alle Aree A e B del CFVA è inquadrato giuridicamente nella Categoria C del restante personale del Comparto, mentre il personale già appartenente all'Area C del Corpo Forestale è inquadrato giuridicamente nella Categoria D del restante personale del Comparto.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art. 16 Mobilità nel ruolo unico regionale

- L'inquadramento economico del personale del CFVA che, per le ragioni citate all'articolo 10 del CCRL del 17 febbraio 2023, verrà rinquadrato nelle categorie dell'amministrazione regionale a partire dalla categoria C.
- Il reinquadramento terrà conto di tutti i trattamenti fissi e continuativi in godimento e, nel caso in cui vi sia l'esigenza di riconoscere un assegno ad personam, questo sarà "non riassorbibile". Il costo derivante dagli assegni ad personam non riassorbibili è posto a carico delle risorse del fondo per le progressioni professionali.

Art.54

Mobilità d'ufficio e messa in disponibilità

- Qualora, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, residuino eccedenze di personale che riguardino almeno 10 dipendenti, si applica la disciplina prevista dagli art. 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.
- Nella mobilità d'ufficio si terrà conto delle medesime priorità indicate nell'articolo precedente.
- La disponibilità del dipendente alla mobilità d'ufficio costituisce elemento per la valutazione del dipendente ai sensi dell'art.72.
- Le stesse modalità vengono applicate nell'ambito dell'ulteriore quadro di fabbisogni, di esigenze e di eccedenze, che deriva anche dalla gestione provvisoria delle dotazioni organiche.

Art.55

Accordi di mobilità

- Le parti di cui al comma 3 possono stipulare appositi accordi:
 - per disciplinare la mobilità dei dipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;
 - per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.
- Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:
 - le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi convenzionate ex articolo 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;

- b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti e i profili professionali del personale eventualmente interessato alla mobilità;
 - c) i requisiti professionali e le eventuali discipline di appartenenza richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle Amministrazioni e strutture riceventi;
 - d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
 - e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
 - f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo, e relativa comunicazione al CORAN.
3. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte datoriale e dalle RSU e OO. SS ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
4. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi da inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità. In caso di più domande, a parità di professionalità, costituirà titolo di preferenza:
- a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - b) l'avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia.
 - c) l'anzianità di servizio;
 - d) l'età anagrafica.
5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell'accordo di mobilità.
6. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'Amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva.
7. In caso di permanenza dell'eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l'Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell'ambito dei procedimenti già avviati.
8. Resta fermo che la mobilità può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.
9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito di futuri miglioramenti.

Art.56

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2. L'Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene adibito in via continuativa o abituale per l'intera giornata lavorativa all'uso di videotermini deve essere sottoposto a visite mediche specifiche come previste dalla legge con cadenza annuale.
3. Saranno individuate con le OO. SS. le attività lavorative maggiormente a rischio per la salute e le modalità partecipative bilaterali per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. Gli addetti a tali attività sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da concordare in sede di contrattazione integrativa.
4. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico dell'Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si impegnano a definire specifiche intese:
 - a) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
 - b) in materia di individuazione delle categorie di lavoro usurante presenti nell'area contrattuale, eventualmente non ricomprese nell'elenco statale, ai fini dell'estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1993, n. 374.

CAPO III

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Art.57

Formazione continua

1. Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento.
2. La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco o in aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
5. Al fine di tutelare l'occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
6. Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le scadenze contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, questi sono definiti secondo le stesse modalità.

9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare prevedono:
- percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del sistema di classificazione da un livello retributivo ad un altro;
 - corsi di aggiornamento finalizzati al conseguimento di un più alto livello professionale, di un più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
 - la formazione del personale di nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere.
10. Le attività di cui al precedente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest'ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.
12. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell'interesse dell'Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l'onere per il dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l'eventuale distribuzione al personale interessato.

Art.58

Congedi formativi

- I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
- Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
- Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
- Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
- L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
 - non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
- Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
- Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 49 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 48.
- I dipendenti possono richiedere l'applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.

Art.59

Diritto allo studio

- L'amministrazione incentiva l'acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera.
- Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresa la partecipazione ad esami.
- Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
- Il personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l'indicazione della durata complessiva.
- In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.
- A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il 3%.

CAPO IV

CONTRATTI ATIPICI

Art.60

Lavoro condiviso - telelavoro

- L'Amministrazione si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a favorire forme di organizzazione del lavoro che prevedano sia la condivisione solidale fra due dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il telelavoro.

2. Tali forme, che vengono disciplinate dalla contrattazione collettiva regionale, saranno volte a favorire l'accesso al lavoro e la sua conservazione da parte dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

DELIBERAZIONE N. 25/18 DEL 3.5.2016

Oggetto: Introduzione sperimentale del telelavoro nell'Amministrazione regionale.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, al fine di perseguire l'obiettivo strategico di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di migliorare l'efficienza dell'impiego delle risorse umane, riferisce alla Giunta sull'utilità di avviare nell'Amministrazione regionale progetti pilota di telelavoro.

Il telelavoro costituisce infatti una modalità di lavoro flessibile in grado di introdurre nella pubblica amministrazione soluzioni organizzative che migliorino la qualità delle prestazioni e determinino un incremento della produttività del lavoro attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane.

Tale soluzione organizzativa può rappresentare al contempo una valida opportunità per dare concreta attuazione alle crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di tempi di lavoro meno rigidi e meglio rispondenti alle esigenze individuali e della vita extra lavorativa che favoriscano un miglioramento del benessere organizzativo e, in ultima analisi, una tendenziale riduzione delle assenze dal lavoro.

L'Assessore, quindi, propone di introdurre il telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale in via sperimentale e in modo graduale, in vista della successiva disciplina dello stesso in via permanente da prevedere con la prossima contrattazione.

L'Assessore ritiene opportuno che, in questa prima fase, il telelavoro sia rivolto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale risultanti dalla relativa certificazione o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie, in modo che tale modalità di lavoro possa da un lato contribuire a ridurre il disagio degli stessi e dall'altro garantire la funzionalità e l'organizzazione dell'attività amministrativa.

Infatti, come ritenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare 1 del 30 aprile 2009, è interesse della Pubblica Amministrazione favorire il recupero dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, nonché facilitare il loro reinserimento nel ciclo produttivo riducendo al minimo la necessità di rimanerne fuori durante il periodo di cura della patologia.

L'Assessore fa presente che il telelavoro, unitamente ad altre modalità lavorative come il tempo parziale, possa consentire al dipendente di prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, in particolare in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita anche di lunga durata.

In questa prima fase sperimentale, si ritiene di attivare il telelavoro per un numero massimo di 20 dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate, scelti, tra coloro che ne fanno richiesta, secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Le direzioni generali presso le quali sono incardinati i dipendenti che manifestano la volontà di accedere al telelavoro, valutano la compatibilità dell'intervento con le esigenze organizzative della struttura e predispongono il relativo progetto che, in questa fase sperimentale, non deve prevedere costi aggiuntivi per l'Amministrazione. Il progetto deve essere approvato, previa valutazione del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, dalla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale.

In ogni progetto sperimentale deve essere indicata la durata, tenuto conto che, in fase di prima attivazione è possibile prevedere la stipulazione di un contratto individuale di lavoro per un periodo sino a 6 mesi, eventualmente rinnovabile per un complessivo periodo di 24 mesi.

L'Assessore, in sede di prima applicazione, presenta un progetto pilota redatto dalla Direzione generale della Protezione civile, volto ad attivare un contratto di telelavoro tra la medesima Direzione e una unità di personale affetta da gravi patologie; i progetti da presentare successivamente saranno predisposti sulla base di modalità analoghe.

L'Assessore, inoltre, propone che la sperimentazione del telelavoro abbia una durata di 2 anni a decorrere dall'avvio del primo progetto e che, durante tale fase, sia effettuata la valutazione in ordine ai risultati ottenuti in vista della introduzione del telelavoro in via permanente all'interno dell'Amministrazione.

Infine, l'Assessore riferisce che in data 8 aprile 2016 la Direzione del personale ha incontrato le Organizzazioni sindacali rappresentative che hanno espresso piena condivisione sull'iniziativa richiedendo un utilizzo del telelavoro anche in termini più ampi.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale di introdurre nell'Amministrazione regionale, in via sperimentale, il telelavoro;

di approvare che:

1. nella fase sperimentale il telelavoro riguarderà dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale risultanti dalla relativa certificazione o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie;
2. la sperimentazione, può riguardare un numero massimo di 20 dipendenti che si trovano nelle condizioni sopra indicate, scelti, tra coloro che ne fanno richiesta, dalla direzione del personale secondo specifici criteri dalla stessa definiti;
3. le direzioni generali presso le quali sono incardinati i dipendenti che manifestano la volontà di accedere al telelavoro, valutano la compatibilità di tale modalità lavorativa con le esigenze organizzative della struttura e

predispongono il relativo progetto che, in questa fase sperimentale, non deve prevedere costi aggiuntivi per l'Amministrazione;

4. ciascun progetto viene approvato, previa valutazione del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, dalla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale;

5. in ogni progetto sperimentale deve essere indicata la durata, per un periodo di lavoro sino a 6 mesi, eventualmente rinnovabile sino a un massimo di 24 mesi complessivi;

6. durante la fase sperimentale che durerà 2 anni, i progetti saranno monitorati e saranno valutati i risultati ottenuti, in vista della introduzione del telelavoro in via permanente all'interno dell'Amministrazione;

7. il progetto pilota di contratto di telelavoro, allegato alla presente, redatto dalla Direzione generale della Protezione civile e riguardante una unità di personale affetta da gravi patologie, costituisce il riferimento per la redazione dei successivi progetti di telelavoro.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci

DELIBERAZIONE N. 46/35 DEL 18.09.2018

Oggetto: Prosecuzione e ampliamento della sperimentazione del telelavoro nell'Amministrazione regionale.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, al fine di perseguire l'obiettivo strategico di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di migliorare l'efficienza dell'impiego delle risorse umane, riferisce l'utilità di proseguire nell'Amministrazione regionale la sperimentazione del telelavoro, già avviata con la deliberazione n. 25/18 del 3 maggio 2016, ampliandone l'applicazione.

Il telelavoro, ricorda l'Assessore, costituisce una modalità di lavoro flessibile in grado di introdurre nella pubblica amministrazione soluzioni organizzative che migliorino la qualità delle prestazioni e determinino un incremento della produttività del lavoro attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane; rappresenta, al contempo, una valida opportunità per dare concreta attuazione alle crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa, garantendo tempi di lavoro meno rigidi e meglio rispondenti alle esigenze individuali e della vita extralavorativa, consentendo dunque un miglioramento del benessere organizzativo e, in ultima analisi, favorendo una tendenziale riduzione delle assenze dal lavoro.

La sperimentazione attuale e ancora in corso riguarda dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie; grazie a tale metodologia organizzativa è stato consentito ai suddetti dipendenti di continuare a prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, riducendone il disagio e assicurando loro la possibilità di non essere esclusi dal processo lavorativo, con indubbi benefici anche per l'attività amministrativa.

L'Assessore, visti i risultati positivi, propone di prorogare per ulteriori due anni la sperimentazione rivolta ai suddetti beneficiari, confermando in 20 unità il numero massimo dei dipendenti che effettuano la prestazione lavorativa in telelavoro.

L'Assessore propone, inoltre, di estendere il diritto di accedere al telelavoro, per un numero di ulteriori 20 unità, a tutto il personale dando priorità ai dipendenti che si trovino in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare debitamente documentate; detti dipendenti sono selezionati, a seguito di apposito bando, in base alla gravità della situazione e secondo i seguenti criteri di priorità, ai quali la direzione del personale assegna dei punteggi cumulabili, per la formazione della relativa graduatoria:

- disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro o, comunque, la permanenza nei locali dell'amministrazione;
- esigenze di cura di figli, coniuge o altri familiari conviventi per disabilità o patologie diverse dalle gravi patologie;
- figli minori di otto anni, con precedenza al genitore solo;
- figli di età compresa tra otto e diciotto anni, con precedenza al genitore solo;
- assistenza a parenti o affini entro il terzo grado, con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 104/1992, nel caso in cui il dipendente sia l'unica persona a poter dare assistenza;
- distanza dell'abitazione dalla sede di lavoro.

Le strutture organizzative presso le quali sono incardinati i dipendenti che manifestano la volontà di accedere al telelavoro ne valutano la fattibilità, verificando la presenza di attività telelavorabili nonché la compatibilità dell'intervento con la funzionalità della struttura; in caso di esito positivo, predispongono il relativo progetto, che deve essere sottoposto alla valutazione del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e sottoscritto dal dirigente della struttura, dal responsabile del progetto nonché dal dipendente per accettazione.

Il progetto, che non deve prevedere costi per l'Amministrazione e la cui durata non può essere superiore a un periodo complessivo di ventiquattro mesi, deve essere portato a conoscenza della Direzione generale dell'organizzazione e del personale.

Durante il periodo di telelavoro, il personale interessato continua a essere gestito dalla struttura di appartenenza che regola l'orario di lavoro nel rispetto delle norme vigenti, controlla le prestazioni effettuate, garantisce il livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale; sulla medesima struttura ricade la responsabilità della realizzazione del progetto.

Al personale in telelavoro continuano ad applicarsi gli istituti previsti dal contratto, compresi l'orario di lavoro, la maturazione dei buoni pasto e le assenze; non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario o l'attribuzione di incarichi comportanti o meno la titolarità di posizioni organizzative.

L'Assessore propone che durante la sperimentazione sia effettuata, a cura della Direzione generale del personale, la valutazione in ordine ai risultati ottenuti, in vista dell'introduzione del telelavoro in via permanente all'interno dell'Amministrazione.

Per le stesse motivazioni che hanno portato all'introduzione del telelavoro, infine, l'Assessore evidenzia l'interesse a sperimentare nell'Amministrazione regionale altre modalità di lavoro flessibile come lo smart working o lavoro agile. L'Assessore riferisce che le Organizzazioni sindacali rappresentative sono state informate con nota 26405 del 11.9.2018.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale
DELIBERA

- di prorogare la sperimentazione del telelavoro nell'Amministrazione regionale per ulteriori due anni, continuando a garantire la possibilità di accesso al telelavoro ai dipendenti affetti da grave patologia o conviventi con familiari sempre affetti da gravi patologie che hanno una documentata necessità di assistenza continua, confermando il numero massimo di 20 unità, comprensive di quelle già inserite nei progetti attivati e in corso;

- di estendere il diritto di accedere al telelavoro, per un numero di ulteriori 20 unità, a tutto il personale dando priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare debitamente documentate, selezionati, a seguito di apposito bando, in base alla gravità della situazione e secondo i criteri di priorità definiti in premessa, ai quali la direzione del personale assegna dei punteggi cumulabili, per la formazione della relativa graduatoria;

- di disporre che, per l'accesso al telelavoro:

1. le strutture organizzative presso le quali sono incardinati i dipendenti interessati ne valutino la fattibilità, verificando la presenza di attività telelavorabili nonché la compatibilità dell'intervento con la funzionalità della struttura;

2. le stesse strutture predispongano il relativo progetto, che deve essere sottoposto alla valutazione del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e sottoscritto dal dirigente della struttura proponente, dal responsabile del progetto nonché dal dipendente per accettazione;

3. il progetto, che non deve prevedere costi per l'Amministrazione e la cui durata non può essere superiore a un periodo complessivo di ventiquattro mesi, deve essere portato a conoscenza della Direzione generale dell'organizzazione e del personale.

- di stabilire che, durante il periodo di telelavoro, il personale interessato continui a essere gestito dalla struttura di appartenenza, sulla quale ricade la responsabilità della realizzazione del progetto, la quale regola l'orario di lavoro nel rispetto delle norme vigenti, controlla le prestazioni effettuate, garantisce il livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale;

- di disporre che al personale in telelavoro continuino ad applicarsi gli istituti previsti dal contratto, compresi l'orario di lavoro, la maturazione dei buoni pasto e le assenze, e che agli stessi non sia consentita l'effettuazione di lavoro straordinario o l'attribuzione di incarichi comportanti o meno la titolarità di posizioni;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione affinché, entro l'anno, si proceda ad una verifica della sperimentazione, per una eventuale estensione dei posti disponibili e per definire ed avviare un progetto sperimentale di smart working o lavoro agile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Alessandro De Martini Il Presidente Francesco Pigliaru

DELIBERAZIONE N. 49/12 DEL 5.12.2019

Oggetto: Sperimentazione del telelavoro nell'Amministrazione regionale. Estensione della durata massima dei progetti di telelavoro.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda alla Giunta regionale che con la deliberazione n. 25/18 del 3 maggio 2016 è stato introdotto in via sperimentale nell'Amministrazione regionale il telelavoro, rivolto ai dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie; la durata della sperimentazione, inizialmente fissata in 24 mesi, è stata prorogata di ulteriori due anni con la deliberazione n. 46/35 del 18 settembre 2018.

Le finalità di tale sperimentazione sono quelle di perseguire l'obiettivo strategico di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di migliorare l'efficienza dell'impiego delle risorse umane, consentendo, nel contempo, ai dipendenti che si trovano nelle situazioni sopra descritte, di continuare a prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, riducendone il disagio e assicurando loro la possibilità di non essere esclusi dal processo lavorativo.

In merito a quest'ultimo aspetto, l'Assessore evidenzia le difficoltà incontrate dai suddetti dipendenti al termine di un progetto di telelavoro, connesse alla ripresa dell'attività lavorativa secondo le normali modalità organizzative quando è ancora in corso la situazione di disagio all'origine dell'attivazione del medesimo progetto.

Per quanto sopra, l'Assessore, valutati altresì i benefici apportati dall'introduzione del telelavoro all'attività amministrativa in termini di incremento della produttività e di ottimizzazione delle risorse umane, nonché il valore

sociale delle esperienze realizzate, riferisce la necessità di rivedere la durata massima dei singoli progetti attualmente fissata in 24 mesi.

L'Assessore propone, pertanto, che in questa fase di sperimentazione, per i dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie, la durata massima dei singoli progetti, complessivamente intesa, sia fissata in trentasei mesi.

L'Assessore rileva inoltre che nella deliberazione n. 46/35 del 18 settembre 2018 sono previste delle limitazioni per i fruitori del telelavoro all'interno dell'Amministrazione regionale, non esplicitate nella Delib.G.R. n. 25/18 del 3 maggio 2016, che prevedono la non applicazione degli istituti previsti dal contratto: "non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario o l'attribuzione di incarichi comportanti o meno la titolarità di posizioni organizzative". Si propone pertanto che per il personale in telelavoro, compreso quello a seguito della Delib.G.R. n. 46/35 del 2018 sia consentita l'effettuazione di lavoro straordinario nei giorni di servizio prestatati presso la sede di lavoro, e che gli stessi dipendenti possono essere destinatari di incarichi incentivanti o essere inclusi in gruppi di lavoro.

L'Assessore riferisce che le Organizzazioni sindacali rappresentative sono state informate con nota 38092 del 14 novembre 2019.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

- di estendere la durata massima dei progetti di telelavoro rivolti ai dipendenti con gravi e perduranti problemi di salute personale o con esigenze di assistenza a familiari affetti da gravi patologie, fissandola in trentasei mesi, complessivi, comprese le eventuali proroghe;

- di consentire a tali lavoratori l'effettuazione di lavoro straordinario nei giorni di servizio prestatati presso la sede di lavoro, e che gli stessi dipendenti possono essere destinatari di incarichi incentivanti o essere inclusi in gruppi di lavoro. La presente modifica è immediatamente efficace, anche nei riguardi del personale già collocato in telelavoro per l'annualità 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Silvia Curto

Il Presidente Christian Solinas

Art.61

Rapporto di lavoro a tempo parziale

(vedasi art.46 bis-lr.n.31/1998)

1. L'Amministrazione e gli enti del comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
 - a) assunzioni, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti. Il predetto limite è arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all'unità.
3. L'Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l'accesso al lavoro.
4. Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 31/1998. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita l'iscrizione ad albi professionali.
5. Nel caso che l'Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l'applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2.
6. L'Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente, sia subordinata che autonoma, e la specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione a tempo parziale.
8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
 - a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

10. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
11. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art. 7 del presente contratto sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.

Art.62

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – Trattamento economico

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore a 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
 - a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
 - b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
 - c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e dalla peculiarità del suo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
5. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
6. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa la contingenza e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

Art.63

Contratto a tempo determinato

1. L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
 - a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
 - b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall'art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
 - c) per soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
 - d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
 - e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
 - f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
 - g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione ricorre all'avviamento dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente titolo alla conservazione del posto.
5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la precisazione che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l'apposizione del termine non risulti da atto scritto.

7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art.48 - Spese per la difesa dell'impiegato

(della L.R.n.51/78 come integrato e interpretato dall'art.51 della LR.n.8/97 e dall'art.30 della LR.n.7/02)

Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione regionale sono rimborsate dall'Amministrazione regionale medesima.

(L.R.n.8/97 – art.51) -1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, che pone a carico dell'Amministrazione regionale il rimborso delle spese sostenute per la difesa dei dipendenti dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, penali o amministrativi promossi in relazione alla loro qualità di impiegati, deve essere interpretato come segue:

- a) l'importo delle spese di difesa rimborsabili non può superare quanto dovuto per l'opera di un solo difensore sulla base della tariffa professionale, applicata, per quanto concerne gli onorari di avvocato, in misura non superiore alla media aritmetica tra minimi e massimi di tariffa, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio legislativo e legale della Regione sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella;
- b) il titolo all'ottenimento del rimborso nasce col ricevimento da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e la liquidazione avviene in favore del dipendente o, su richiesta di quest'ultimo, direttamente in favore del difensore, in entrambi i casi subordinatamente alla presentazione, al momento dell'incasso del mandato, della regolare fattura quietanzata dal difensore;
- c) beneficia del rimborso delle spese di difesa anche l'impiegato che, dopo le iniziali contestazioni formali, sia stato prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo impiegato a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore;
- d) le disposizioni in oggetto si applicano anche in favore dei Presidenti della Giunta regionale e degli Assessori regionali dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio delle loro mandato, dato che essi, nello svolgimento delle loro funzioni, sono soggetti a un regime di responsabilità del tutto analogo a quello degli impiegati.

2. Ai fini della liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 48 della legge regionale n.51 del 1978, è istituito il capitolo 01031 con lo stanziamento di lire 3.000.000.000.

3. E' soppresso il capitolo di pari importo 02098 "Rimborso delle spese di difesa sostenute dai dipendenti regionali".

LR.n.7/02 – Art.30 – comma 7 - La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.51 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8, deve essere interpretata nel senso che l'eventuale opzione del dipendente per il pagamento diretto al proprio difensore costituisce mera delega all'incasso del mandato a favore dello stesso e non del delegato; vengono pertanto emessi determinazione di pagamento e mandato, indicando il nominativo del difensore quale mero delegato all'incasso materiale della somma dovuta

CAPO V ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art.64

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:
 - a) per risoluzione consensuale;
 - b) per risoluzione del rapporto da parte dell'Amministrazione o del lavoratore per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del posto e l'eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
 - c) per risoluzione del rapporto da parte dell'Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
 - d) per licenziamento con preavviso da parte dell'Amministrazione;
 - e) per licenziamento senza preavviso da parte dell'Amministrazione;
 - f) per dimissioni;
 - g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
 - a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
 - b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
 - c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra parte l'indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l'obbligo del preavviso e dell'indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l'obbligo del preavviso da parte dell'Amministrazione, mentre esiste l'esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Amministrazione comunica all'interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato, ovvero quando quest'ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.

9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all'Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E' facoltà dell'Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l'indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l'Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l'indennità di mancato preavviso, l'importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l'importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l'Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.

LR.n.10/2021 - Art. 13 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2005 in materia di estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente: "Art. 18 (Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età) 1. I dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione sono collocati a riposo, su base volontaria, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età anagrafica.

Art.65

Norme disciplinari

1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente sono irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato dall'allegato codice disciplinare (Allegato E).

PARTE IV

CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO

CAPO I

CLASSIFICAZIONE

Art.66

Il sistema di classificazione

1. Il sistema di classificazione professionale è articolato in quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A), B), C) e D).
2. Per ciascuna categoria sono indicati nell'allegato "A" i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.
3. All'interno di ciascuna categoria, fermo restando l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna di esse, sono mantenute le differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n.1.

Art.67

Disciplina delle mansioni

1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell'ambito delle declaratorie contenute nell'allegato A, nel rispetto dell'area professionale di appartenenza.
2. Le progressioni economiche all'interno della stessa categoria conseguenti dall'applicazione del presente contratto non comportano modifiche della posizione del lavoratore nell'ordinamento dell'Amministrazione e degli Enti.
3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria superiore con diritto al trattamento economico corrispondente, per il periodo che le ha espletate, nel caso di:
 - a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
 - b) vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.
4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente, l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di tali mansioni.
5. L'adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

Art.68

Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie

(sostituito all'articolo unico dell'accordo 16.9.2010)

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo la retribuzione tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina del presente contratto. A tale livello si accede con le modalità di cui al successivo articolo 69.
2. Ciascuna categoria è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza della categoria. L'accesso avviene per tutte le categorie, nel primo livello retributivo.
3. I livelli economici successivi a quello d'ingresso costituiscono lo sviluppo di carriera orizzontale, che ha luogo mediante procedure selettive e valutazione dell'esperienza e professionalità acquisite, dei percorsi formativi seguiti, dei titoli di studio e di servizio, e delle prestazioni rese.

4. La classificazione è pertanto la seguente:

Art.14 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie (*CCRL 8.10.2008 come modificato dall'articolo 6, dell'accordo 10.11.2009*)

Il testo dell'art. 68 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Ciascuna categoria o area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.
2. A decorrere dal 1.1.2006 il numero dei livelli economici delle quattro categorie è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è indicato nella successiva tabella B.
3. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi:

Aree	Livelli retributivi				
A	A1	A2	A3	A4	
B	B1	B2	B3	B4	
C	C1	C2	C3	C4	C5

4. I nuovi livelli retributivi A3; B5; C4; D5 delle Categorie e A4; B4; C5 delle Aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali di cui all'art. 69.

Articolo unico - Modifica dell'art.68 (*Accordo 16.9.2010*)

1. L'art.68 del CCRL 15.5.2001 così come successivamente modificato dall'art.14 del CCRL dell'8.10.2008, nonché dall'art.6 dell'Accordo sulle progressioni professionali del 10.11.2010, è sostituito dal seguente:

Art.68 – Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie – Il testo dell'art.68 del CCRL 15.5.2001 è sostituito dal seguente:

1. Ciascuna Categoria o Area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.
2. A decorrere dal 1.1.2006 il numero dei livelli economici delle quattro categorie e delle tre aree è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

Dipendenti del Corpo Forestale	
Aree	Ributuzione fissa
A4	1.823,00
B4	2.000,00
C5	2.570,00

3. A decorrere dall'1.1.2007 il valore economico dei nuovi livelli economici è indicato nella Tabella B del successivo art.82.

4. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi:

Aree	Livelli retributivi				
A	A1	A2	A3	A4	
B	B1	B2	B3	B4	
C	C1	C2	C3	C4	C5

5. I nuovi livelli retributivi A3; B5; C4; D5 delle categorie e A4; B4; C5 delle aree sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali di cui all'art.69.

Art.4 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie (*Accordo 4.12.2017*)

1. L'art.68 del CCRL 15.5.2001 così come successivamente modificato è sostituito dal seguente:

1. Ciascuna Categoria o Area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.
2. Il numero dei livelli economici delle quattro categorie e delle tre aree è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

Dipendenti del Corpo Forestale			
Aree	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018
A5	2.031,33	2.051,38	2.075,67
B5	2.233,21	2.255,25	2.281,96
C6	2.862,91	2.891,15	2.925,39

3. I nuovi livelli retributivi A4; B6; C5; D6 delle Categorie e A5; B5; C6 delle Aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni professionali.

4. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi:

Aree	Livelli retributivi					
A	A1	A2	A3	A4	A5	
B	B1	B2	B3	B4	B5	
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6

5. In caso di passaggio da una Categoria o Area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva è conservata tramite un assegno personale riassorbibile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

Art.7 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle Aree

1. Ciascuna Area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le Aree nel primo livello retributivo.
2. Dal 1° gennaio 2021, il numero dei livelli economici delle tre Aree dei dipendenti del CFVA è integrato, ai soli fini dell'applicazione delle progressioni professionali annualità 2022, con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

Aree dipendenti CFVA	
A6	€2.230,00
B6	€2.451,00
C7	€3.142,00

3. Dal 1.1.2022 le Aree dei dipendenti del CFVA si articolano pertanto nei seguenti livelli retributivi: I nuovi livelli retributivi A4; B6; C5; D6 delle Categorie e A5; B5; C6 delle Aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni professionali.

Aree	Livelli retributivi						
A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7

4. I nuovi livelli retributivi A6, B6 e C7, delle Aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali
5. In caso di passaggio da un'Area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbibile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART. 6 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle Aree

1. Ciascuna area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le aree nel primo livello retributivo.
2. Nelle more della riclassificazione del personale e a conclusione delle progressioni orizzontali, dal 1° gennaio 2024, il numero dei livelli economici delle tre aree dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è integrato, ai soli fini dell'applicazione delle progressioni professionali annualità 2025 e seguenti, con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

Aree dipendenti CFVA	
A7	€2.548,00
B7	€2.801,00
C8	€3.591,00

3. Dal 01.01.2024 le aree dei dipendenti del Corpo Forestale, si articolano pertanto nei seguenti livelli retributivi:

Aree	Livelli retributivi						
Area A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7

Area B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Area C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8

4. I nuovi livelli retributivi A7, B7, C8,; delle aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali.
5. In caso di passaggio da un'area a quella immediatamente superiore per progressione verticale, la eventuale differenza retributiva tabellare tra il livello iniziale dell'area riconosciuto con la progressione e quello in godimento è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il costo derivante dagli assegni ad personam non riassorbibili è posto a carico delle risorse del fondo per le progressioni professionali.
6. La disposizione di cui al precedente comma 5 ha effetto, in ogni caso, anche nei riguardi delle/dei dipendenti che risulteranno vincitori o vincitrici delle selezioni per le progressioni professionali per l'annualità 2024.

Art.69
Progressione professionale all'interno della categoria
(Abrogato dall'articolo 6, comma 2. dell'accordo 10.11.2009)

ACCORDO 10.11.2009 SULLE PROGRESSIONI PROFESSIONALI *(BURAS n.17 del 4.6.2010)*

Art. 1 - Progressione professionale all'interno della Categoria

1. Il passaggio, nell'ambito della stessa Categoria, al livello retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza, avviene, sulla base dei contingenti stabiliti con cadenza annuale*, a partire dal 1.1.2007, in ciascuna sede di contrattazione integrativa, nel limite delle risorse disponibili nei fondi di cui all'art.102 ter.
2. I contingenti di personale ammessi alla progressione sono individuati in ciascuna sede di contrattazione integrativa, sulla base della ripartizione delle risorse disponibili nei fondi relativi in proporzione al numero dei dipendenti in servizio nei singoli livelli economici e in possesso del requisito previsto dal successivo comma. Le risorse così ottenute, divise per il costo di ogni singolo passaggio dal livello inferiore a quello successivo, determinano il numero dei transiti possibili per ciascun livello economico.
3. E' requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al presente articolo la permanenza effettiva nel livello economico per un periodo di tempo non inferiore ai 2 anni accertata dal 31/12 dell'anno precedente a quello di decorrenza delle progressioni professionali e maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del Comparto regionale.
4. Il passaggio avviene mediante selezione, indetta contestualmente dalle rispettive Amministrazioni regionali, sulla base della valutazione delle competenze professionali acquisite e delle prestazioni annuali dei dipendenti, valutate dai dirigenti dai quali essi dipendono. La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) titolo di studio e professionali e percorsi formativi con contenuti correlati all'attività svolta. Il criterio dei percorsi formativi non può essere utilizzato ove l'Amministrazione non garantisca la formazione a tutto il personale interessato;
 - b) esperienza di servizio maturata nel livello economico di appartenenza;
 - c) valutazione della competenza professionale.
5. I criteri di cui al comma precedente sono valutati secondo il seguente punteggio:

Dipendenti del comparto regionale

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	Cat.A	Cat.B	Cat.C	Cat.D
Titoli di studio e professionali	10-20	10-20	20-30	20-30
Esperienza di servizio maturata nel livello economico di appartenenza	30-40	30-40	30-40	30-40
Valutazione della competenza professionale	40-50	40-50	40-50	40-50

Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	Area A	Area B	Area C
Titoli di studio e professionali	20-30	20-30	20-30
Esperienza di servizio maturata nel livello economico di appartenenza	30-40	30-40	30-40
Valutazione della competenza professionale	40-50	40-50	40-50

6. Le modalità e la graduazione da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa tenendo conto della specificità di ogni singola Categoria e del comparto dell'Amministrazione. Il punteggio complessivo da attribuire non può superare i 100 punti.
7. La valutazione della competenza professionale deve avvenire mediante scheda apposita volta ad accertare la crescita professionale maturata dal dipendente rispetto all'ultima progressione, tenuto conto anche dell'intero percorso lavorativo. E' espressa dal dirigente di servizio e confermata dal direttore generale o dal responsabile della altre partizioni amministrative. La scheda contiene un apposito spazio destinato all'autovalutazione del dipendente. I contenuti delle schede di valutazione, anche differenziandoli a seconda della Categoria di riferimento, sono concordati in sede di contrattazione integrativa, alla quale è demandata altresì la competenza ad adottare soluzioni rispetto alle procedure di valutazione riferite ad anni precedenti.
8. A parità di punteggio prevale il criterio dell'anzianità anagrafica.

Art. 2 - Ripartizione del fondo progressione

1. Il fondo di cui all'art. 102 ter assegnato all'Amministrazione è ripartito tra Amministrazione regionale e Corpo forestale, per quanto attiene alle risorse contrattuali, in proporzione al personale in servizio negli anni di riferimento e per ciò che attiene alle somme relative alla retribuzione individuale di anzianità, in relazione all'effettiva collocazione del personale cessato.
2. In sede di rinnovo contrattuale, in considerazione dei processi di riforma del comparto contrattuale, dovranno essere attuati principi di perequazione nella ripartizione dei fondi di cui all'art.102 ter per tutto il comparto con particolare riguardo per le Amministrazioni di nuova costituzione.
3. Le economie di ciascun anno del fondo di cui all'art.102 ter confluiscono nel medesimo fondo per l'anno successivo.
4. Il costo della progressione del personale che beneficerà dei transiti, appartenenti ad Enti soppressi o riformati, graverà sui fondi dell'ente di appartenenza alla data delle progressioni.

Art.3 - Norma transitoria per l'anno 2006

1. Le progressioni professionali relative all'anno 2006 sono disposte a favore dei dipendenti che non ne abbiano usufruito in precedenza e che abbiano maturato un'anzianità effettiva nel livello economico non inferiore a 2 anni al 31.12.2005, compresi i periodi di servizio regionale maturati nelle amministrazioni del comparto e nel medesimo livello, anche a tempo determinato, e riconosciuti da leggi regionali, sulla base di una graduatoria derivante dall'applicazione dei criteri selettivi di cui all'accordo del 20 giugno 2005.
2. Sono validi inoltre i periodi di servizio riconosciuti ai fini giuridici da specifiche norme di legge.

Art.4 - Personale in comando o distacco

1. Il personale in posizione di comando o distacco è ammesso alle selezioni per la progressione professionale sulla base dei criteri di cui al presente accordo.
2. La valutazione di cui all'art.1, comma 4, è effettuata su proposta del dirigente dell'Amministrazione presso la quale viene svolta la prestazione lavorativa e confermata dal Direttore generale dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.5 - Personale in distacco sindacale

1. Il personale in distacco sindacale è ammesso alle selezioni per la progressione professionale sulla base dei criteri di cui al presente accordo.
2. La valutazione di cui all'art.1, comma 4, è effettuata sulla base della media dei valori attribuiti al personale della medesima categoria.

Art.6 - Modifiche contrattuali

1. All'art.68, comma 2, del CCRL 15.5.2001 e successive modificazioni, le parole "a decorrere dal 1.1.2007", sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1.1.2006".
2. L'art.69 del CCRL 15.5.2001 e successive modificazioni è abrogato.

** Con riserva di modificare la cadenza in relazione alle norme in itinere oppure in relazione alla corrispondente formazione del fondo per le progressioni professionali*

Art.70

Valutazione nei concorsi pubblici del servizio prestato

1. Per il personale delle categorie B e C che, in possesso del titolo di studio richiesto, partecipi ai concorsi per l'assunzione in profili professionali rispettivamente delle categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 72, costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella graduatoria finale.
2. Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle selezioni per il ruolo dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 72, costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella graduatoria finale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.

Art.71

Requisiti per l'accesso dall'esterno nelle categorie

1. L'accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie A, B, C, D, avviene nel primo livello retributivo di ciascuna categoria.
2. Alla categoria A si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento, previo superamento di una prova selettiva di idoneità, con il possesso del solo requisito della licenza della scuola dell'obbligo.
3. Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento, previo superamento della prova selettiva d'idoneità, con il possesso della licenza della scuola dell'obbligo e comunque non inferiore alla licenza media inferiore e degli ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.
4. Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del diploma di scuola media superiore di II° grado richiesto per i diversi profili professionali.
5. Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso della laurea o del diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi profili professionali.

Art.72

Valutazione dei dipendenti

(come sostituito dall'art.15 del CCRL 8.10.2008)

1. Il sistema di valutazione delle prestazioni professionali, volto alla valorizzazione e all'accrescimento professionale delle risorse umane, pone le condizioni per un miglior impiego del personale, per incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità dei servizi resi.

2. Il sistema di valutazione, improntato ai criteri di trasparenza, oggettività ed equità, costituisce il supporto di maggior rilievo per le decisioni da adottare in tema di gestione del personale e per il miglioramento dei risultati sia qualitativi che quantitativi, in quanto consente di:
- impostare un adeguato mezzo di impiego e sviluppo del personale;
 - favorire le trasformazioni organizzative;
 - programmare le attività in coerenza con i risultati e gli obiettivi;
 - determinare la chiarezza dei rapporti tra dirigente e collaboratore.

Art.72 bis
Gli elementi della valutazione
(Art. 16 del CCRL 8.10.2008)

1. La valutazione delle prestazioni professionali è collettiva ed individuale.
2. La valutazione collettiva è riferita al complesso delle attività svolte in ciascun servizio in cui si articola la direzione generale e risulta collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio contenuti nel Programma Operativo Annuale (P.O.A.) di cui all'art. 47 del CCRL* comparto dirigenti. La valutazione è espressa con un giudizio sintetico opportunamente graduato in base ai seguenti gradi qualitativi: ottimo (100), buono (80), adeguato (60), non adeguato (0).
3. La valutazione individuale è riferita all'insieme delle capacità e conoscenze professionali necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché all'adeguatezza del comportamento organizzativo in relazione alla categoria professionale di appartenenza, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio.
4. La valutazione individuale è effettuata con riguardo alle seguenti aree:
 - competenza professionale;
 - capacità organizzativa;
 - quantità e qualità dell'attività prodotta;
 - capacità comunicativa;
 - collaborazione;
 - costanza nella prestazione
5. Per ciascuna area saranno attribuiti e opportunamente graduati, in sede di contrattazione integrativa, pesi e punteggi e la valutazione complessiva sarà il risultato della somma di tutti i punteggi ottenuti nelle varie aree di valutazione, espressa tramite un sintetico giudizio. Eventuali correttivi al sistema di valutazione delineato possono essere apportati, in sede di contrattazione integrativa, per la valutazione della categoria A.

***Art. 47 - Il programma operativo annuale** (CCRL 19.3.2008 Dirigenti)

1. Entro il 15 febbraio di ciascun anno il Direttore generale – con la collaborazione dei dirigenti assegnati alla direzione - predispone il Programma Operativo Annuale (P.O.A.).
2. Il P.O.A. deve contenere:
 - le direttive dell'organo politico che individua le priorità e determina gli obiettivi generali e strategici, quando priorità e obiettivi non siano già desumibili sulla base della legislazione vigente, degli atti di programmazione e degli indirizzi precedentemente impartiti;
 - gli obiettivi gestionali affidati ai dipartimento o aree, ai servizi e ai dirigenti in staff alla direzione generale.
3. Il P.O.A. deve essere costantemente aggiornato – con le modalità di cui al primo comma – per adeguarlo agli obiettivi contenuti nelle leggi regionali e segnatamente nella legge finanziaria entrate in vigore nel corso dell'anno di riferimento e si caratterizza, a partire dalla stesura originaria dalla stretta collaborazione sia tra l'organo politico e il vertice amministrativo che tra questi e i singoli dirigenti in modo tale che tutti i soggetti coinvolti vengano informati opportunamente e tempestivamente delle strategie e finalità che le amministrazioni regionali intendano perseguire.
4. La mancata presentazione del POA entro i termini di cui al comma 1° rappresenta un elemento di valutazione del direttore generale.

Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione (BURAS n.57 del 4 Dicembre 2014)

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 31 del 1998 - (Valutazione delle performance)

"Art. 8 bis (Valutazione delle performance)

1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
2. In materia di valutazione delle performance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:
 - a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
 - c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;
 - e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
 - g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
 - h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;
 - i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
 - j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.

5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:

a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;

b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;

c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.

6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.

7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti.

8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

2. La valutazione delle performance dei dirigenti e dei dipendenti del sistema Regione, di cui all'articolo 8 bis della legge regionale n.31 del 1998, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dal ciclo delle performance per l'anno 2015.

3. I principi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dal comma 1 della presente legge, si applicano anche in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2014.

Art.72 ter

I soggetti e la valutazione

(Art.17 del CCRL 8.10.2008)

1. Le prestazioni professionali dei dipendenti, compreso il personale comandato o distaccato, sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono.
2. La valutazione, opportunamente motivata, è espressa dal dirigente cui è assegnato il dipendente e convalidata dal direttore generale di riferimento.
3. Il dirigente è tenuto ad effettuare colloqui intermedi nel processo annuale di valutazione.
4. Ai dipendenti collocati in distacco sindacale vengono attribuiti, sia ai fini della valutazione collettiva che ai fini della valutazione individuale, giudizi pari alla media di quelli assegnati nelle Direzioni di appartenenza.

Art.73

Riesame

1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.
2. A tal fine, gli atti presupposti sono messi a disposizione del richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art.74

Comitato per il riesame

1. Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso è presieduto dal Direttore Generale dell'Assessorato al Personale, o da un suo delegato ed è composto da altri due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio opera con la presenza di tre membri, tra i quali non figurano, in ogni caso, i Dirigenti della struttura nella quale presta servizio il richiedente il riesame.
2. Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.75

Disciplina transitoria dell'inquadramento

1. I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla data del 31.12.2000, vengono automaticamente e correlativamente inseriti nelle predette categorie professionali e nei relativi livelli retributivi secondo la tabella n° 2 annessa al presente accordo.
2. I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria "A".
3. I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria "B".
4. I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria "B".
5. I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria "C".
6. I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria "D".
7. I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria "D".
8. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.

Tabella n° 2 "Primo inquadramento"

Ex qualifiche	Categorie	Livelli Retributivi.
--------------------------	------------------	---------------------------------

funzionali		
I°, II°, III°	A	A2
IV°	B	B2
V°	B	B3
VI°	C	C2
VII°	D	D2
VIII°	D	D3

Art.28 - Inquadramento dei dipendenti dei Consorzi provinciali e interprovinciali (CCRL 8.10.2008)

Art.76

Progressione verticale transitoria per l'accesso alla categoria B

1. Per la sola fase di prima applicazione l'Amministrazione e gli enti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, avviano la selezione interna per l'accesso al livello economico iniziale della categoria B riservato ai dipendenti inquadrati nella categoria A che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria B consisteranno in una prova attitudinale finalizzata ad accertare il possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste per la posizione alla quale si concorre con modalità analoghe a quanto avviene per l'accesso dall'esterno.
3. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti tenendo conto delle graduatorie delle selezioni, a parità ai più anziani in servizio e, in caso di ulteriore parità, ai più anziani di età.
4. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l'80% dei posti vacanti nella categoria B. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l'impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
5. L'anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.

Art.77

Progressione verticale transitoria per l'accesso alle categorie C) e D)

1. Per la sola fase di prima applicazione l'Amministrazione regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie C) e D), riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;
 - b) siano in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza;
 - c) non siano stati inquadrati nella categoria di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle categorie.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria immediatamente superiore consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:
 - anzianità di servizio;
 - titolo di studio;
 - livello economico all'interno della categoria di appartenenza;
 - abilitazione all'esercizio della professione purché attinente all'area professionale per cui si concorre.
3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l'80% dei posti vacanti nelle categorie C e D. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l'impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
4. L'anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.

Legge Regionale 3 luglio 2002, n.11 - Articolo 2 – (selezioni interne)

1. Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria e distintamente per il personale dell'Amministrazione escluso il Corpo forestale, per il personale del Corpo medesimo e per il personale degli Enti, fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**PARTE V
LA RETRIBUZIONE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art.78

Principi

1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dai dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione, in denaro o in natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi e/o regolamenti regionali, cessa con l'applicazione del presente contratto.
3. Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche corrisposti in forma di assegno *ad personam*, sono riassorbiti a valere sugli aumenti stabiliti dal presente e dai successivi contratti sino a concorrenza dell'importo da riassorbire.

Art.12 - Conferma disposizioni - (CCRL 13.10.2005)

1. Si confermano tutte le disposizioni relative al sistema di retribuzione previsto dal CCRL del 15.05.01 con le modifiche riportate nei successivi articoli.

Art.79**La struttura della retribuzione****CFVA-CCRL 20 dicembre 2024****ART. 3 La struttura della retribuzione**

1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:
 - a) la retribuzione base;
 - b) le maggiorazioni;
 - c) le indennità, escluse quelle ricomprese nella retribuzione base;
 - d) la retribuzione di rendimento e la retribuzione di posizione.

CAPO II**LA RETRIBUZIONE BASE****Art.80****La retribuzione base**

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
 - a) retribuzione tabellare;
 - b) contingenza;
 - c) retribuzione di anzianità;Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.
2. La retribuzione tabellare è definita per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la tabella n.3.
3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque determinate per effetto della scala mobile che, d'ora in avanti sono definite unitamente con il termine "contingenza". La contingenza mensile per i dipendenti della ex V qualifica è ridotta di lire 12.689, e per l'ex VIII qualifica è ridotta di lire 25.134. E' disposto un incremento nella medesima misura di cui al presente comma per tutti i dipendenti che, per effetto della presente disposizione, subiscono la riduzione in oggetto. Tale importo incrementa, per i medesimi, la retribuzione di anzianità di cui al presente articolo.
4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno *ad personam* non riassorbibile ed è costituito dal salario di anzianità in godimento, ivi compresi gli acconti sui futuri miglioramenti corrisposti in applicazione del punto 5.5 del DPG n. 193/86 e dall'articolo 36 del DPG n. 116/1990, nonché le maggiorazioni stipendiali corrisposte in applicazione del punto 5.3, lettera c) del DPG n.193/1986, dall'arricchimento professionale di cui al DPG 21 dicembre 1995, n.385, dall'assegno personale non riassorbibile e dall'indennità ex DPR n. 1854/88 che, conseguentemente, sono aboliti. A ciascun dipendente è attribuita la retribuzione di anzianità, così rideterminata, nella misura maturata individualmente, anche *pro rata*, alla data del 31.12.2000, e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente.
5. La somma della retribuzione tabellare e della contingenza è convenzionalmente indicata quale "retribuzione fissa".
6. La somma della retribuzione fissa e della retribuzione di anzianità è convenzionalmente indicata quale "retribuzione base".

Tabella n° 3 "Retribuzione fissa" 1.1.1999

Cat/livello	Retribuzione fissa (in lire)		
	Tab.	Conting.	Totale
A1	1.048.000	994.287	2.042.287
A2	1.149.000	994.287	2.143.287
B1	1.251.000	1.005.108	2.256.108
B2	1.364.000	1.005.108	2.369.108
B3	1.553.000	1.005.108	2.558.108
B4	1.699.000	1.005.108	2.704.108
C1	1.699.000	1.035.874	2.734.874
C2	1.826.000	1.035.874	2.861.874
C3	2.066.000	1.035.874	3.001.874
D1	2.066.000	1.058.844	3.124.844
D2	2.203.000	1.058.844	3.261.844
D3	2.654.000	1.058.844	3.712.844
D4	2.900.000	1.058.844	3.958.844

Art.3 - Dichiarazione a Verbale:

Il CO.RA.N. per uniformità con gli altri contratti del pubblico impiego, ritiene essenziale arrivare alla ripartizione della retribuzione su 13 mensilità.

Art.13 - La retribuzione base (CCRL 6.12.2005)

1. Il testo dell'art. 80 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
 - d) retribuzione fissa;
 - e) retribuzione individuale di anzianità;

Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

2. L'indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione "retribuzione fissa". Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
3. La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad *personam* non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente".

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART. 4 La retribuzione base

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:

- a) retribuzione fissa;
- b) retribuzione individuale di anzianità;
- c) assegni ad *personam* riassorbibili e assegni ad *personam* non riassorbibili;
- d) l'indennità pensionabile.

2. La retribuzione base di cui alle lettere a), b), e c) è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

3. La retribuzione base di cui al punto d) è corrisposta per 12 mensilità più, a decorrere dal 2022 una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il 19 dicembre di ciascun anno.

4. L'indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione "retribuzione fissa". Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

5. La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad *personam* non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente.

Art.3 - Incrementi contrattuali (CCRL 18.2.2010)

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle decorrenze ivi precisate.

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo seguente la tabella B.

Tabella B "Nuova retribuzione fissa al 1.1.2009

Dipendenti del Corpo forestale

Aree Retribuzione fissa

A1	1.742,00
A2	1.782,00
A3	1.872,00
A4	1.942,00
B1	1.888,00
B2	1.913,00
B3	2.049,00
B4	2.135,00
C1	2.068,00
C2	2.196,00
C3	2.473,00
C4	2.634,00
C5	2.737,00

3. La retribuzione del livello B2 del Corpo Forestale è rideterminata in euro 1.968,00 ai fini del riequilibrio delle differenze stipendiali nei diversi livelli.

Art.12 - Effetti dei nuovi stipendi (CCRL 18.2.2010)

1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

Art.3 - Incrementi contrattuali (CCRL 4.12.2017)

1. Per effetto del presente contratto, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni

regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze ivi precisate.

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

CFVA	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018
A1	€ 8,71	€ 26,22	€ 47,44
A2	€ 8,91	€ 26,82	€ 48,52
A3	€ 9,36	€ 28,17	€ 50,98
A4	€ 9,71	€ 29,23	€ 52,88
B1	€ 9,44	€ 28,41	€ 51,41
B2	€ 9,84	€ 29,62	€ 53,59
B3	€ 10,25	€ 30,84	€ 55,80
B4	€ 10,68	€ 32,13	€ 58,14
C1	€ 10,34	€ 31,12	€ 56,31
C2	€ 10,98	€ 33,05	€ 59,80
C3	€ 12,37	€ 37,22	€ 67,34
C4	€ 13,17	€ 39,64	€ 71,73
C5	€ 13,69	€ 41,29	€ 74,53 2.

2. A seguito degli incrementi di cui al Tabella A, nonché al consolidamento del 90% dell'indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'art.1, comma 35 della legge regionale n.32 del 2016, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali e del corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna Categoria e livello retributivo, secondo la seguente Tabella B, alle scadenze ivi indicate.

Tabella B "Nuova retribuzione fissa "

CFVA	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018
A1	€ 1.774,23	€ 1.791,73	€ 1.812,95
A2	€ 1.814,97	€ 1.832,88	€ 1.854,58
A3	€ 1.906,63	€ 1.925,45	€ 1.948,25
A4	€ 1.977,93	€ 1.997,44	€ 2.021,10
B1	€ 1.922,93	€ 1.941,90	€ 1.964,90
B2	€ 2.004,41	€ 2.024,19	€ 2.048,16
B3	€ 2.086,91	€ 2.107,50	€ 2.132,46
B4	€ 2.174,50	€ 2.195,96	€ 2.221,96
C1	€ 2.106,26	€ 2.127,04	€ 2.152,23
C2	€ 2.236,63	€ 2.258,70	€ 2.285,44
C3	€ 2.518,76	€ 2.543,61	€ 2.573,73
C4	€ 2.682,73	€ 2.709,20	€ 2.741,28
C5	€ 2.787,64	€ 2.815,15	€ 2.848,40

Dipendenti del Corpo Forestale

Aree	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018
A5	€ 2.031,33	€ 2.051,38	€ 2.075,67
B5	€ 2.233,21	€ 2.255,25	€ 2.281,96
C6	€ 2.862,91	€ 2.891,15	€ 2.925,39

Art.13 - Effetti dei nuovi stipendi (CCRL 4.12.2017)

1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.3 - Incrementi contrattuali

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze indicate.

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

CFVA	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021
A1	€ 25,38	€ 51,12	€ 75,35
A2	€ 25,96	€ 52,29	€ 77,08
A3	€ 27,28	€ 54,94	€ 80,98
A4	€ 28,30	€ 56,99	€ 84,01
A5	€ 29,06	€ 58,53	€ 86,27
B1	€ 27,51	€ 55,40	€ 81,66
B2	€ 28,67	€ 57,75	€ 85,13
B3	€ 29,85	€ 60,12	€ 88,62
B4	€ 31,11	€ 62,65	€ 92,35
B5	€ 31,95	€ 64,34	€ 94,84
C1	€ 30,13	€ 60,68	€ 89,45
C2	€ 32,00	€ 64,44	€ 94,99
C3	€ 36,03	€ 72,57	€ 106,97
C4	€ 38,38	€ 80,32	€ 113,94

C5	€ 39,88	€ 80,32	€ 118,39
C6	€ 40,96	€ 82,49	€ 121,59.

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente,, la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna Area e livello retributivo, secondo la seguente Tabella B, alle scadenze ivi indicate.

Tabella B "Nuova retribuzione fissa "			
CFVA	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021
A1	€ 1.838,33	€ 1.864,07	€ 1.888,30
A2	€ 1.880,54	€ 1.906,87	€ 1.931,66
A3	€ 1.975,53	€ 2.003,19	€ 2.029,23
A4	€ 2.049,40	€ 2.078,09	€ 2.105,11
A5	€ 2.104,73	€ 2.134,20	€ 2.161,94
B1	€ 1.992,41	€ 2.020,30	€ 2.046,56
B2	€ 2.076,83	€ 2.105,91	€ 2.133,29
B3	€ 2.162,31	€ 2.192,58	€ 2.221,08
B4	€ 2.253,07	€ 2.284,61	€ 2.314,31
B5	€ 2.313,91	€ 2.346,30	€ 2.376,80
C1	€ 2.182,36	€ 2.212,91	€ 2.241,68
C2	€ 2.317,44	€ 2.349,88	€ 2.380,43
C3	€ 2.609,76	€ 2.646,30	€ 2.680,70
C4	€ 2.779,66	€ 2.818,58	€ 2.855,22
C5	€ 2.888,36	€ 2.928,80	€ 2.966,67
C6	€ 2.966,35	€ 3.007,88	€ 3.046,98

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART. 5 Incrementi contrattuali

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze indicate.

Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa”

Incrementi mensili retribuzione fissa dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			
LIVELLI RETRIBUTIVI	Incremento mensile 2022	Incremento mensile 2023	Incremento mensile 2024
C7 CFVA	194,80	327,94	327,94
C6 CFVA	188,91	318,02	318,02
C5 CFVA	183,95	309,66	309,66
C4 CFVA	177,02	298,01	298,01
C3 CFVA	166,20	279,79	279,79
C2 CFVA	147,59	248,45	248,45
C1 CFVA	138,98	233,97	233,97
B6 CFVA	151,96	255,82	255,82
B5 CFVA	147,36	248,08	248,08
B4 CFVA	143,49	241,55	241,55
B3 CFVA	137,71	231,82	231,82
B2 CFVA	132,26	222,66	222,66
B1 CFVA	126,89	213,61	213,61
A6 CFVA	138,26	232,75	232,75
A5 CFVA	134,04	225,65	225,65
A4 CFVA	130,52	219,72	219,72

2. A seguito degli incrementi mensili di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna Area e livello retributivo, secondo la seguente tabella B, alle scadenze ivi indicate:

Tabella B "Retribuzione fissa mensile dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Retribuzione fissa dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			
LIVELLI RETRIBUTIVI	Dal 01.01.2022	Dal 01.01.2023	Dal 01.01.2024
C7 CFVA	3.336,80	3.469,94	3.469,94
C6 CFVA	3.235,89	3.365,00	3.365,00
C5 CFVA	3.150,82	3.276,53	3.276,53
C4 CFVA	3.032,24	3.153,23	3.153,23
C3 CFVA	2.846,90	2.960,49	2.960,49
C2 CFVA	2.528,02	2.628,88	2.628,88
C1 CFVA	2.380,66	2.475,65	2.475,65
B6 CFVA	2.602,96	2.706,82	2.706,82
B5 CFVA	2.524,16	2.624,88	2.624,88
B4 CFVA	2.457,80	2.555,86	2.555,86
B3 CFVA	2.358,79	2.452,90	2.452,90
B2 CFVA	2.265,55	2.355,95	2.355,95
B1 CFVA	2.173,45	2.260,17	2.260,17
A6 CFVA	2.368,26	2.462,75	2.462,75
A5 CFVA	2.295,98	2.387,59	2.387,59
A4 CFVA	2.235,63	2.324,83	2.324,83
A3 CFVA	2.155,04	2.241,03	2.241,03
A2 CFVA	2.051,42	2.133,27	2.133,27
A1 CFVA	2.005,37	2.085,39	2.085,39

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.12 - Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente accordo sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART.17 - Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente accordo sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

Art.81

Prospetto della busta paga

(come sostituito dall'articolo 14 del CCRL 6.12.2005)

1. Il prospetto della busta paga è rilasciato mensilmente e contiene:
 - a) indicazione separata della retribuzione fissa di cui all'art. 80;
 - b) indicazione separata della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 80;
 - c) indicazione separata di un eventuale assegno *ad personam* da riassorbire.
2. Nel prospetto è altresì indicato in maniera analitica l'elenco delle indennità mensili percepite con l'indicazione del periodo e dell'entità di riferimento.
3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine rapporto è altresì indicato l'ammontare complessivo, rivalutato alla data del prospetto.
4. In sede di prima applicazione a ciascun dipendente regionale che beneficia di voci retributive che confluiscono nella retribuzione di anzianità viene consegnato un prospetto analitico contenente le voci che fanno parte della retribuzione di anzianità.

Art.82

Aumenti retributivi tabellari per l'anno 1999

1. Per effetto della nuova tabella di trattamento economico e delle norme di primo inquadramento gli importi della retribuzione base risultano incrementati, a partire dall' 1.1.1999, nella seguente misura:

Tabella n° 4 "Aumenti tabellari"

Ex qualifiche	Liv. retrib.	Aumenti
I, II, III	A2	157.425
IV	B2	177.161
V	B3	187.169
VI	C2	207.953
VII	D2	232.054
VIII	D3	267.101

Art.83

Arretrati contrattuali

Art.11 – Arretrati contrattuali (CCRL 18.2.2010)

1. Al personale regionale in servizio presso gli uffici di gabinetto nel corso dell'anno 2006 è attribuita, in proporzione alla permanenza nel medesimo ufficio, a titolo di arretrati contrattuali sull'indennità di gabinetto non percepiti la seguente somma a seconda della categoria di appartenenza.

Dipendenti RAS e degli enti		Dipendenti del Corpo forestale	
Cat.		Aree	
A	726,12	A	871,35
B	835,04	B	1.016,57
C	980,26	C	1.067,40
D	1.067,40		

Art.84

Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R.n.24/1989

1. Le parti confermano l'esistenza di una serie di situazioni individuali nelle quali si ravvisa una sperequazione in ordine alla mobilità verticale e si impegnano ad effettuare congiuntamente una approfondita verifica al fine di individuare misure atte ad eliminare le suddette sperequazioni. Tale verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni. Saranno oggetto di esame prioritariamente le situazioni già considerate nelle precedenti fasi della trattativa sindacale. Le misure perequative che saranno individuate non potranno comportare un onere finanziario superiore a 500 milioni annui.

Art.5 - Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. n.24/1989 - (CCRL 28.12.2002)

1. Le parti si impegnano a definire con un accordo separato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, le misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R.n.24/1989, cui è destinata la somma di £ 539.000,00.

CAPO III

INDENNITA' E MAGGIORAZIONI

Art.85

Le indennità

1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che dà luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità:

Indennità	Lire
a) Missione	Vedi seguenti specifiche norme
b) Cassa	130.000
b) Cassa centrale	170.000
c) Reperibilità	1.200
d) Trasferimento	2.500.000
e) rischio	4.070
f) CED	Vedi seguente specifica tabella
g) Campagna	5.428
h) Guida	5.428
i) Volo	14.000
i) Navigazione	10.000
j) Centralinista non vedente	Normativa statale
k) Video terminale	(soppresso da art.34 del CCRL 8.10.2008) 3.600
l) Chilometrica	1/5 benzina
m) di Gabinetto	Vedi seguenti specifiche norme

4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano confermate le indennità di cui al comma precedente così come disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre far riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità nonché per la individuazione della base di calcolo delle stesse.

a)-Missione - DPG. 5 dicembre 1986, n.193 – Punto 5.12. – Missioni-Indennità relative

L'indennità di trasferta per l'invio in missione del personale nonché quella di trasferimento, vengono disciplinate nelle procedure relative come segue:

- per le missioni nell'isola e in territorio nazionale è autorizzato il rimborso a piè di lista per le spese di albergo di seconda categoria per il personale delle qualifiche funzionali dalla prima alla sesta e di prima categoria per il personale delle restanti qualifiche funzionali. Al personale inviato in missione è concesso altresì il rimborso delle spese relative ai pasti nella misura massima di lire 50.000 giornaliere.*
- L'importo della indennità di trasferta è quello previsto per gli impiegati civili dello Stato secondo la seguente corrispondenza:*
 - personale delle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni ed integrazione;*
 - personale delle restanti qualifiche funzionali, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A), 1) e 2) della tabella B) e 1) della tabella C) allegata alla precitata legge n.836 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- Per le missioni fuori dell'Isola, di durata non inferiore a otto ore è corrisposta la diaria intera.*
- Il rimborso a piè di lista delle spese di albergo e dei pasti come previsto al precedente punto a) comporta la riduzione della indennità di trasferta rispettivamente di un terzo o di due terzi a seconda che il dipendente si avvalga di una o di entrambe le facoltà.*
- Per le missioni all'estero, ferma restando l'ipotesi del rimborso a piè di lista per le spese di albergo e nella misura massima di lire 100.000 per i pasti, l'indennità di trasferta è corrisposta nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla precedente lettera b).*
- E' garantita una congrua anticipazione sino al 90% delle spese preventivate e prevedersi la liquidazione delle indennità anche mediante atto del funzionario delegato.*
- Le missioni ordinarie di servizio devono essere autorizzate dalle strutture amministrative, che sono tenute a controllarne l'esatto adempimento.*
- Al personale che nel corso della trasferta effettui attività lavorativa per ore eccedenti il normale orario di servizio è corrisposto il compenso per lavoro straordinario nei limiti fissati al precedente punto 5.11.*

Le assegnazioni di bilancio per missioni devono essere ripartite per ramo di amministrazione secondo le presumibili esigenze dei servizi e soggette a verifica trimestrale.

DPG. 7 giugno 1990, n.116 – Art.16 - Trattamento di missione

- Le diarie orarie e giornaliere per l'invio in missione del personale sono maggiorate del 30%.*
- Il rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita, compete al personale per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore.*
- Il rimborso delle spese documentate dei pasti è stabilito nella misura di lire 40.000 per un pasto e di complessive lire 80.000 per i due pasti giornalieri. Per le missioni all'estero, i limiti di spesa sono di lire 60.000 per un pasto e di complessive lire 120.000 per i due pasti giornalieri. (Vedasi relativi aggiornamenti delle spese per i pasti, come rivalutati ai sensi del successivo punto 4° - allegati Decreti Ass.AA.GG.)*
- I limiti di spesa per i pasti di cui al 3° comma sono rivalutati annualmente, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, sulla base del decreto del Ministro del Tesoro previsto nell'art.5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395.*
- Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.*

6° Il personale delle diverse qualifiche funzionali, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, è autorizzato a fruire del rimborso e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7° I tempi trascorsi in viaggio per lo svolgimento della missione debbono essere computati, a tutti gli effetti, qualora eccedano l'orario giornaliero di lavoro, quali prestazioni di lavoro straordinario e, come tali, retribuiti fino a un massimo di 4 ore giornaliere.

8° Sono fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni nel punto 5.12. del D.P.G. 5 dicembre 1986, n.193.

9° Le nuove misure delle indennità e dei rimborsi previsti nel presente articolo hanno decorrenza dal 1° ottobre 1990.

Legge Regionale 15 marzo 2012, n.6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (BURAS n.11 del 16 marzo 2012)

Art. 3 - Semplificazione e contenimento della spesa (come integrato dall'art.1 della LR.n.16-2012 e art.2 della LR.n.17-2012)

6. A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall'ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l'utilizzo.

"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.". "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettive, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

Legge Regionale 13 settembre 2012, n. 17 - Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie (BURAS N.41 del 20 settembre 2012)

Art. 2 - Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte

4. Alla fine del comma 7 bis dell'art.3 della legge regionale 15 marzo 2012, n.6 (legge finanziaria 2012), è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettive, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

d)-Trasferimento - DPG. 5 dicembre 1986, n.193 - 5.13. – Trattamento di trasferimento

Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico di linea e, per la durata di questo il trattamento di missione.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica posseduta dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente.

Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserie per non oltre 40 quintali complessivi.

Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla Ferroviaria, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserie sono integrate con una indennità chilometrica di L.80 al quintale.

Al personale trasferito che abbia effettivamente mutato la propria residenza, spetta sino a un massimo di 6 mesi. in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento, adeguatamente documentato e secondo criteri definiti dal Comitato del personale. una indennità di prima sistemazione nella misura di seguito indicata:

- qualifica dirigenziale: per il primo mese L. 500.000; per i mesi successivi L.350.000;

- 7^a e 8^a qualifica funzionale: per il primo mese L.400.000; per i mesi successivi L.300.000;

- rimanenti qualifiche funzionali: per il primo mese L.300.000; per i mesi successivi L.150.000.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposto il 60% dell'indennità di prima sistemazione di cui al precedente comma, salva la corresponsione dell'altro 40% dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia, purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

DPG.n.116/90 – Art.17 - Indennità di trasferimento

Al personale trasferito, che effettivamente abbia mutato la propria residenza, spetta un'indennità di prima sistemazione per i primi tre mesi, negli importi fissati al punto 5.13. del D.P.G. n.193/86; tale indennità è corrisposta anche nei casi di trasferimento ancora in corso e non liquidati, riferiti al periodo contrattuale 1985/87.

e)-rischio – DPG 5 dicembre 1986, n.193 – Allegato B – Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale. (come riformulato dall'art.15 del DPG.n.116/1990)

10. a).Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico.
- b).Prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fognature, canali, sentine, pozzi, gallerie, o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compresi gli scavi eseguiti nei porti con macchinari Sistemati su chiatte e natanti.
- c).Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attività svolta in laboratori di analisi e di ricerca.
- d).Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalle attività in officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti. di depurazione continua, interventi antincendi, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
- e).Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di tagli o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
- La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità per esposizione a rischio di cui al presente accordo e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopra esposti, è determinata, per l'amministrazione regionale, dall'Assessore competente in materia di personale e, per gli Enti regionali, dagli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal Coordinatore del settore presso cui il personale addetto presta servizio.

g)-Campagna – DPG. 7 giugno 1990, n.166 – Art.15 (Indennità)

- 5° Le indennità di servizio di campagna, di volo e navigazione spettano per ogni giornata di effettivo servizio in campagna o con l'uso di mezzo aereo o marittimo, reso nello svolgimento di attività lavorative commesse alla qualificazione rivestita e al profilo professionale attribuito. Le categorie di personale sono individuate, nell'Amministrazione regionale, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e, negli Enti dai competenti organi istituzionali, sulla base di motivata relazione del Coordinatore del settore presso cui il personale presta servizio.

i)-Guida - DPG. 5 dicembre 1986, n.193 - 5.16 – Uso di autoveicoli

In materia di uso di autoveicoli viene prevista una nuova disciplina, onde eliminare le attuali incertezze e carenze normative.

A tale fine, è stabilito il principio che l'uso di automezzi, appartenenti sia all'Amministrazione che al personale dipendente" deve essere autorizzato preventivamente in quanto finalizzato al servizio dell'Amministrazione.

Le autovetture in dotazione alle singole strutture sono di norma affidate alla conduzione di personale in possesso del necessario profilo professionale di autista o al restante personale purché in possesso della necessaria abilitazione alla guida, con obbligo di rispettare le specifiche procedure di gestione a garanzia del rendiconto. Le autovetture appartenenti all'Amministrazione devono essere coperte da assicurazione kasco.

Le autovetture del personale dipendente possono essere altresì utilizzate per esigenze dell'Amministrazione, via autorizzazione richiesta dal personale medesimo e con esonero dell'Amministrazione stessa da ogni responsabilità per danni connessi alla circolazione.

Tuttavia, quale contributo ai possibili rischi derivanti dalla circolazione (rischi che restano comunque a carico del dipendente), l'Amministrazione corrisponde al personale in missione che faccia uso del mezzo proprio l'indennità chilometrica nella misura di cui alla normativa in atto, incrementata di un decimo.

Per entrambe le ipotesi che precedono, annualmente ed in via preventiva, si provvede alla formulazione di un programma operativo che, sentito il Comitato per l'organizzazione delle disponibilità di automezzi dell'Amministrazione per le conseguenti assegnazioni alle singole strutture. Il programma stabilisce altresì le modalità d'uso di detti automezzi nell'ambito della disciplina regolamentare, e le ipotesi di autorizzazione all'uso di autovetture di proprietà del personale dipendente. Resta fermo l'obbligo di rendiconto per l'uso delle macchine in dotazione.

DPG 7 giugno 1990, n.116 - Art.15 (Indennità)

- 4° L'indennità di guida spetta al personale che, per l'espletamento dei compiti attribuiti, svolge effettivo servizio di guida di autoveicoli dell'Amministrazione o comunque al personale le cui prestazioni di lavoro comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli dell'Amministrazione per trasporto di persone o di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

DPG. 7 giugno 1990, n.116 – Art.18 - Copertura assicurativa

- 1° L'Amministrazione regionale e gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
- 2° La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura di rischi. non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone trasportate per motivi di servizio.
- 3° Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di servizio.
- 4° I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
- 5° Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili ed a quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

i)-Volo - DPG. 7 giugno 1990, n.166 – Art.15 (Indennità)

5° Le indennità di servizio di campagna, di volo e navigazione spettano per ogni giornata di effettivo servizio in campagna o con l'uso di mezzo aereo o marittimo, reso nello svolgimento di attività lavorative commesse alla qualificazione rivestita e al profilo professionale attribuito. Le categorie di personale sono individuate, nell'Amministrazione regionale, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e, negli Enti dai competenti organi istituzionali, sulla base di motivata relazione del Coordinatore del settore presso cui il personale presta servizio.

i)-Navigazione - DPG. 7 giugno 1990, n.116 – Art.15 (Indennità)

5° Le indennità di servizio di campagna, di volo e navigazione spettano per ogni giornata di effettivo servizio in campagna o con l'uso di mezzo aereo o marittimo, reso nello svolgimento di attività lavorative commesse alla qualificazione rivestita e al profilo professionale attribuito. Le categorie di personale sono individuate, nell'Amministrazione regionale, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e, negli Enti dai competenti organi istituzionali, sulla base di motivata relazione del Coordinatore del settore presso cui il personale presta servizio.

l)-Chilometrica - DPG. 7 giugno 1990, n.116 - Art.15 (Indennità)

6° Al personale in servizio presso sedi ubicate fuori dai centri abitati e in quelle non collegate dai servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio, è corrisposta una indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina super per il percorso intercorrente dal Comune più vicino al posto di lavoro.

Art.17 - Le indennità (CCRL 6.12.2005)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera k) dell'art. 85 del CCRL del 15.5.2001 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L'indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell'articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l'aumento del prezzo della benzina. L'indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell'art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell'aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

Art.85 bis Le indennità

Art.5 – Incrementi delle indennità (CCRL 4.12.2017)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell'art. 85bis del CCRL del 1.5.05.01 nonché le indennità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del CCRL del CCRL 8 ottobre 2008 sono incrementate di una misura fissa pari a 2,7%.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

Indennità 1.1.2018	lire	euro	6.12.2003	6.12.2005	8.10.2008	18.2.2010	4.12.2017	1.1.2022	periodo
			5%	4,60%	4,20%	3,20%	2,70%	2,9%	periodo
a - missione Cat.D		36,27 €	38,08 €	39,84 €	41,51 €		42,63 €		giorno
a - missione Cat.A-B-C		30,75 €	32,29 €	33,77 €	35,19 €		36,14 €		giorno
b - cassa centrale	170.000	87,80 €	92,19 €	96,43 €	100,48 €		103,19 €		mese
b - cassa	130.000	67,14 €	70,50 €	73,74 €	76,84 €		78,91 €		mese
c - reperibilità	1.200	0,62 €	0,65 €	0,68 €	0,71 €		0,73 €	€0,75	ora
d - trasferimento	2.500.000	1.291,14 €	1.355,70 €	1.418,06 €	1.477,62 €		1.517,52 €		tot.
e - rischio	4.070	2,10 €	2,21 €	2,31 €	2,41 €		2,47 €		giorno
f - CED						soppressa	- €		
g - campagna	5.428	2,80 €	2,94 €	3,08 €	3,21 €		3,29 €		giorno
h - guida	5.428	2,80 €	2,94 €	3,08 €	3,21 €		3,29 €		giorno
i - volo	14.000	7,23 €	7,59 €	7,94 €	8,27 €	8,54 €	8,77 €	€9,02	giorno
j - navigazione					100,00 €	103,20 €	105,99 €		specifica
l - centr. non vedente									nazionale
m - chilometrica	1/5								1/5 Km.

Art.22 - Indennità di coordinamento comandanti di stazione forestale (CCRL 8.10.2008)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai comandanti di stazione forestale compete una indennità mensile nella misura di € 350,00 comprensiva dello straordinario, per 12 mensilità.
(CCRL 4.12.2010 + 3,20% = €361,20)
2. Al predetto personale, conseguentemente, non può essere attribuito alcun compenso a titolo di incarico incentivante.
3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione gravano sul fondo di posizione di cui all'art.102 bis in dotazione al Corpo forestale.

Art.23 - Indennità di navigazione (CCRL 8.10.2008)

1. L'indennità di navigazione di cui al D.P.G.R 193 del 15 dicembre 1986 del personale assegnato alle stazioni marittime e che presta servizio permanente a bordo dei mezzi nautici, è trasformata in indennità mensile dell'importo di € 100,00, per dodici mensilità.
2. La presente disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto.

Art.24 - Indennità del personale in servizio sull'isola dell'Asinara (CCRL 8.10.2008)

1. Al fine di compensare il disagio della prestazione lavorativa del personale del Corpo forestale che presta servizio sull'isola dell'Asinara, è corrisposta ai medesimi una indennità pari a 100,00 euro mensili lordi, per dodici mensilità.
2. La presente disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto.
3. Qualora detto personale svolga più turni di lavoro avvicendati, il periodo di riposo fra un turno e l'altro può essere inferiore alle undici ore - ma non inferiore alle sei - da concordarsi in sede di contrattazione integrativa. (vedasi successivo art.8)

Art.8 - Indennità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CCRL 18.2.2010)

1. L'indennità di navigazione, l'indennità di volo e l'indennità per il personale in servizio sull'isola dell'Asinara sono incrementate del 3,2 % a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.

(Navigazione e Asinara + 3,2% = € 103,20 – volo + 3,2% = € 8,54)

Art.5 - Incrementi delle indennità (CCRL 4.12.2017)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell'art. 85bis del CCRL del 15.05.01 nonché le indennità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del CCRL dell'8 ottobre 2008 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 2,7%.

2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. Art.6 Le maggiorazioni retributiv

(Navigazione e Asinara + 2,7% = € 105,99 – volo + 2,7% = € 8,77)

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023**ART.4 – Incrementi delle indennità**

1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le indennità di reperibilità e di volo e navigazione di cui alle lettere c) ed i) dell'art.85 del CCRL 15.5.2001, nonché le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 del CCRL 8.10.2008 sono incrementate di una percentuale fissa pari al 2,9%.

2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano

lett.c) – Reperibilità + 2,9% = 0,75 ora;

lett.i) – volo + 2,9% = € 9,02 giorno;

art.22 – Comandante Stazione/Blon + 2,9% = 371,67.

art.23 – Navigazione-Asinara + 2,9% = € 109,06 mese

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024**ART. 8 – Incrementi delle indennità**

1. Le indennità di reperibilità, di volo e navigazione di cui alle lettere c) e i) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.2001, nonché le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 del CCRL 8.10.2008 sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2022 di una percentuale fissa pari al 6,2% e a decorrere dal 1° gennaio 2023 di un'ulteriore percentuale fissa pari al 2%.

2. A seguito dei sopracitati incrementi le indennità sono così rideterminate:

INDENNITÀ	DAL 01.01.2022	DAL 01.01.2023	DAL 01.01.2024
REPERIBILITÀ (EX ART. 85 LETT. C CCRL del 15.05.2001)	0,84	0,86	0,86
VOLO (EX ART. 85 LETT. I CCRL del 15.05.2001)	10,09	10,29	10,29
NAVIGAZIONE (EX ART. 85 LETT. I CCRL del 15.05.2001)	7,20	7,34	7,34
NAVIGAZIONE (EX ART. 23 CCRL del 8.10.2008)	115,82	118,14	118,14
COORDINAMENTO COMANDANTI STAZIONE FORESTALE (EX ART. 22 CCRL del 8.10.2008)	392,80	400,66	400,66
PERSONALE IN SERVIZIO SULL'ISOLA DELL'ASINARA (EX ART. 24 CCRL del 8.10.2008)	115,82	118,14	118,14

3. L'indennità di navigazione giornaliera ex art. 85 lett. I CCRL 15.05.2001 non può essere corrisposta al personale assegnato presso le sedi per le quali è riconosciuta l'indennità forfettaria mensile di navigazione ex art. 23 CCRL del 08.10.2008;

4. I presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità sono determinati nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative che li disciplinano.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art. 15 Fondo per indennità specialistiche Area di contrattazione CFVA

1. Ai sensi dell'articolo 14 che precede, è istituito il fondo per indennità specialistiche del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed è composto dalle seguenti voci:

- la somma pari a € 1000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del triennio 2022 2024.

- fondi derivanti da Leggi e normative.

2. Il fondo così costituito, in coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sarà utilizzato per istituire indennità specifiche specialistiche da individuare in sede di contrattazione collettiva.

Art. 4 – Indennità CED (CCRL 18.2.2010)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto l'indennità prevista dall'art.85 lett.f) del CCRL del 15.5.2001 è soppressa.

Art.8 - Indennità di Amministrazione (CCRL 4.12.2017)

1. L'indennità di Amministrazione è rideterminata in € 55,93 a decorrere dal 1.1.2016, in € 57,16 a decorrere dal 1.1.2017 e in € 60,39 a decorrere dal 1.1.2018.
2. A decorrere dal 1.1.2016, la misura dell'indennità di amministrazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,61 euro, con riferimento a ciascuna Categoria e per dodici mensilità, per effetto dell'assorbimento del 10% dell'indennità di vacanza contrattuale.
3. A decorrere dal 1.1.2017 la misura dell'indennità di amministrazione è ulteriormente incrementata di 46,00 euro a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.
4. A seguito degli incrementi di cui ai commi precedenti, l'indennità di amministrazione è rideterminato secondo la Tabella F, alle scadenze ivi indicare:

Tabella F "Indennità di amministrazione "

Indennità di amministrazione			
Cat.	01.01.2016	1.1.2017	1.1.2018
Tutte	€. 59,54	106,77	110,00

5. L'indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari, fin dalla data della sua istituzione.

Art.7 – Indennità di Gabinetto – (CCRL 18.2.2010 e art.3, c.12, LR.n.6/2012)

1. L'indennità di Gabinetto è rideterminata nei seguenti importi, da corrispondersi per 12 mensilità, per Categoria e funzione:

Categorie Aree	Addetti di gabinetto Addetti di segreteria Addetti uffici ausiliari del Presidente e degli Assessori	Addetti al servizio di cerimoniale	Autista Assessore e Presidente Autisti ufficio di gabinetto della Presidenza Autista capo di gabinetto della Presidenza	Autista ufficio di gabinetto	Commessi
D / CF	1.120,00	1.850,00	1.350,00	950,00	700,00
C / BF	950,00	1.550,00			
B / AF	800,00	1.350,00			
A	700,00				

2. Al personale attualmente in servizio presso i gabinetti e gli uffici ausiliari del Presidente e degli Assessori è mantenuta l'indennità di gabinetto nell'importo attualmente percepito senza alcuna maggiorazione derivante dall'aumento della base di calcolo per effetto degli incrementi tabellari di cui al presente contratto.

(le medesime indennità sono ridotte del 10 per cento dall'art.3, comma 12 della LR.n.6 del 15 marzo 2012)

Categorie Aree	Addetti di gabinetto Addetti di segreteria Addetti uffici ausiliari del Presidente e degli Assessori	Addetti al servizio di cerimoniale	Autista Assessore e Presidente Autisti ufficio di gabinetto della Presidenza Autista capo di gabinetto della Presidenza	Autista ufficio di gabinetto	Commessi
D / CF	1.008,00	1.665,00	1.215,00	855,00	630,00
C / BF	855,00	1.395,00			
B / AF	720,00	1.215,00			
A	630,00				

AAAAAAAAAAAA

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2016, n. 23 - Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari

Art. 1 - Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.

Art.86

Servizio mensa

(come modificato dagli artt.26 del CCRL 8.10.2008 e 13 del CCRL 13.2.2017)

1. L'Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, tramite

consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire 16.000.

2. Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nel numero di 100 per dipendente.
- 2 bis. L'Amministrazione regionale e gli enti provvedono al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino a un massimo di 130 buoni a persona, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura si definisce con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa
3. Al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in considerazione del disagio comportato dalla necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.
4. In presenza di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, la definizione dell'istituto è demandata alla contrattazione integrativa.

Art.18 - Servizio mensa - (CCRL 6.12.2005)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto il valore del buono mensa di cui all'art. 86 del CCRL del 15.05.01 è rideterminato in euro 8,54 in riferimento al biennio 2002-2003 e in euro 9,30 in riferimento al biennio 2004-2005.

Art.87

Le maggiorazioni retributive

(come sostituito dall'art.20 del CCRL 8.10.2008)

1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:
 - a) lavoro straordinario;
 - b) lavoro straordinario festivo o notturno;
 - c) lavoro straordinario notturno-festivo;
 - d) turno.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le maggiorazioni retributive, relative a turno, straordinario e indennità di gabinetto verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 82 tabella B, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008.
4. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario, verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01.

Art.6 - Le maggiorazioni retributive - (CCRL 4.12.2017)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le maggiorazioni retributive, di cui all'art.87 del CCRL 15.5.2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art.3.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario, verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art.37 del CCRL del 15.5.2001.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.5 - Le maggiorazioni retributive

1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le maggiorazioni retributive, di cui all'art.87 del CCRL 15.5.2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art.3.
2. Le disposizioni relative al calcolo delle maggiorazioni retributive contenute nei precedenti accordi risultano confermate per il periodo di vigenza del presente contratto.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario, verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art.37 del CCRL del 15.5.2001.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART. 7 Incrementi maggiorazioni retributive

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni retributive, di cui all'art. 87 del CCRL del 15.01.2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 5
2. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, non saranno corrisposti arretrati e la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.2001.

CAPO IV
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Art.88

Disposizioni per il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale

1. Ai sensi dell'art.58 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è prevista una distinta disciplina nell'ambito del presente contratto.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti al Corpo Forestale è disciplinato dal presente capo.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni generali del contratto e la legge regionale n. 26/1985.

Art.89
Classificazione del CFVA

1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti aree riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

Area A – Agenti;
Area B – Sottufficiali;
Area C – Ufficiali.

2. Le aree A e B sono articolate in 3 livelli retributivi, l'area C è articolata in 4 livelli retributivi corrispondenti al grado, secondo la seguente tabella:

Tabella n° 7 “classificazione del personale del CFVA”

Area	Grado	Area
Agenti	Agente	A
	Assistente	A
	Assistente Capo	A
Sottufficiali	Ispettore	B
	Ispettore Capo	B
	Ispettore Superiore	B
Ufficiali	Ufficiale	C
	Ufficiale Istruttore	C
	Ufficiale Capo	C
	Ufficiale Superiore	C

Dichiarazione a verbale:

Le parti firmatarie concordemente dichiarano che il sistema di classificazione previsto dal presente articolo riflette l'attuale assetto normativo che regola il CFVA.

Le parti considerano perciò tale classificazione transitoria e rilevano che dovrà trovare l'assetto definitivo nella prossima tornata contrattuale, in un contesto normativo più adeguato ai compiti istituzionali del Corpo stesso ed a quello esistente presso gli altri Corpi consimili delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al titolo di studio per l'accesso al Corpo.

Art.90
Progressione verticale nella fase transitoria per l'accesso alle aree B e C

1. Per la sola fase di prima applicazione l'Amministrazione regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l'accesso al livello economico iniziale delle aree B e C, riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) siano inquadrati nella area immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;
 - b) siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno all'area per la quale concorrono;
 - c) non siano stati inquadrati nell'area di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle aree.
2. Le selezioni per il passaggio all'area immediatamente superiore consistranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:
 - anzianità di servizio;
 - titolo di studio;
 - livello economico all'interno della categoria di appartenenza;
 - abilitazione all'esercizio della professione purché attinente all'area professionale per cui si concorre.
3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma l'80% dei posti complessivamente vacanti nelle aree B e C. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l'impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
4. L'anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove aree.

Art.91
Progressione economica all'interno dell'area

1. Il livello economico corrisponde alla posizione gerarchica di appartenenza secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 7.
2. Il passaggio, nell'ambito della stessa area, ad un livello economico superiore a quello di appartenenza, avviene esclusivamente in relazione all'acquisizione del grado superiore, mediante selezione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 69 del presente contratto, nell'ambito dei contingenti stabiliti per gli organici di ciascuna di esse.

Art.92
Mansioni

1. I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino alla definitiva regolamentazione delle declaratorie e dei profili professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto.
2. I dipendenti del CFVA non possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso articolazioni organizzative estranee al CFVA, per i quali non ne sia prevista la dotazione organica neppure temporanea, fatte salve le disposizioni di legge.

Art.93
Mobilità nel ruolo unico regionale

1. Le aree A, B e C del CFVA, in quanto specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante personale del comparto.
2. La mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli articoli 54 e 55.
3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate dalla competente struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art.48, ove non sia possibile una utile collocazione nell'ambito del CFVA.
4. Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.

Art.94
Valutazione del servizio

1. Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del titolo di studio richiesto, partecipano a concorsi per l'accesso dall'esterno a profili professionali del ruolo unico regionale diversi da quelli del CFVA beneficiano degli stessi riconoscimenti per il servizio prestato.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli articoli 56 e 32 della L.R.n.31/1998.

Art.95
Retribuzione

1. A decorrere dal 1.1.1999 agli appartenenti al CFVA sono corrisposte le retribuzioni di cui alla tabella n.8.

Tabella n° 8 "Retribuzioni CFVA dal 1.01.1999"

Liv.	Grado	Contingenza	Tabellare 1.1.1999
A1	Agente	1.017.797	1.378.000
A2	Assistente	1.017.797	1.443.000
A3	Assistente Capo	1.017.797	1.596.000
B1	Ispettore	1.035.874	1.596.000
B2	Ispettore Capo	1.035.874	1.633.000
B3	Ispettore Superiore	1.035.874	1.868.000
C1	Ufficiale	1.058.804	1.990.000
C2	Ufficiale Istruttore	1.058.804	2.203.000
C3	Ufficiale capo	1.058.844	2.654.000
C4	Ufficiale Superiore	1.058.844	2.900.000

2. La contingenza mensile per i dipendenti dell'ex qualifica funzionale VIII, con il grado di funzionario Ispettore è ridotta di lire 25.134. Per i medesimi è disposto un incremento, di uguale misura, della retribuzione di anzianità.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto per effetto della soppressione delle indennità prevista nel successivo articolo 96 la tabella retributiva sarà la seguente:

Tabella n° 9

Liv.	Grado	Contingenza	Tabellare 2000
A1	Agente	1.017.797	1.500.000
A2	Assistente	1.017.797	1.565.000
A3	Assistente Capo	1.017.797	1.718.000
B1	Ispettore	1.035.874	1.718.000
B2	Ispettore Capo	1.035.874	1.755.000
B3	Ispettore Superiore	1.035.874	1.990.000
C1	Ufficiale	1.058.844	1.990.000
C2	Ufficiale Istruttore	1.058.844	2.203.000
C3	Ufficiale capo	1.058.844	2.654.000
C4	Ufficiale superiore	1.058.844	2.900.000

Art.96
Soppressione indennità del CFVA

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto sono sopresse le seguenti indennità:
 - a) campagna;
 - b) rischio;

- c) guida;
 - d) videoterminale.
2. A partire dalla stessa data la retribuzione tabellare delle aree professionali A e B è aumentata di lire 122.000 mensili e corrisponderà agli importi di cui alla tabella n. 9.
 3. A partire dalla stessa data la retribuzione di anzianità relativa all'area C è incrementata di lire 80.000 per 14 mensilità.
 4. Gli incrementi retributivi di cui sopra riflettono il valore medio delle indennità sopresse di cui al comma 1.

Art.97

Assegno di funzione del CFVA

1. Le misure dell'assegno di funzione, sostitutiva dell'indennità d'istituto per il CFVA, sono determinate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione ai sottoelencati ruoli del personale medesimo per 12 mensilità da corrispondere secondo le modalità previste della disciplina dell'ex indennità di istituto, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.

Interpretazione autentica (Accordo 7.11.2020)

einterpretato nel senso che, l'assegno di funzione del CFVA individua un'indennità da corrispondere esclusivamente ai dipendenti del CFVA appartenenti agli elencati ruoli del personale medesimo di cui alla tabella E, prescindendo dal possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza (D.P.R.n.297/1972).

Art.7 - Assegno di funzione del CFVA (CCRL 4.12.2017)

1. La misura dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.5.2001, è rivalutata degli importi mensili lordi, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella C, alle scadenze ivi indicate:

Tabella C "Incrementi mensili dell'assegno di funzione"

Incrementi dell'assegno di funzione			
Aree	01.01.2016	1.1.2017	1.1.2018
A	€. 2,33	5,92	9,54
B	€. 2,68	6,79	10,68
C	€. 2,93	7,44	11,53

2. A seguito degli incrementi di cui al comma *precedente* l'assegno di funzione è rideterminato secondo la seguente tabella D, alle scadenze ivi indicate:

Tabella D "Assegno di funzione del CFVA "

Incrementi dell'assegno di funzione			
Aree	01.01.2016	1.1.2017	1.1.2018
A	€. 179,16	182,75	186,37
B	€. 205,44	209,55	213,44
C	€. 225,15	229,66	233,75

3. A decorrere dal 1.1.2016, la misura dell'assegno di funzione di cui alla precedente Tabella D, è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,81 euro, con riferimento a ciascuna area e per dodici mensilità, per effetto dell'assorbimento del 10% dell'indennità di vacanza contrattuale.
4. A decorrere dal 1.1.2017 la misura dell'assegno di funzione di cui alla precedente Tabella D è ulteriormente incrementata di 46,00 euro a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.
5. A seguito degli incrementi di cui ai commi precedenti, l'assegno di funzione è rideterminato secondo la Tabella E, alle scadenze ivi indicare:

Tabella E "Assegno di Funzione del CFVA "

Incrementi dell'assegno di funzione			
Aree	01.01.2016	1.1.2017	1.1.2018
A	€. 182,77	232,36	235,98
B	€. 209,05	259,16	263,05
C	€. 228,76	279,27	283,36

CFVA - Accordo 26 luglio 2021

Tabella E – Adeguamento importi "Assegno di funzione" art.97 anno 2020

Le parti stabiliscono: - di adeguare, per l'annualità 2020 (ottobre-dicembre) gli importi dell'assegno di funzione art. 97 CCRL spettante al personale del CFVA, per le finalità di cui alla fase negoziale a) della Delibera G.R. 7/36 del 26 febbraio 2021, secondo la tabella E e a decorrere dall'annualità 2021 in conformità alla tabella G; - di provvedere, a tal fine, alla sostituzione della tabella E di cui all'attuale formulazione dell'art. 97 CCRL, con le sottostanti tabelle: TABELLA E – Adeguamento Importi "Assegno di funzione" art. 97 CCRL - ANNO 2020

Tabella E

Livello / Grado		Indennità 2020
C6	Commissario Superiore	€. 840,07
C5	Commissario Superiore	€. 840,07
C4	Commissario Superiore	€. 840,07
C3	Commissario Capo	€. 840,07
C2	Commissario	€. 831,62

C1	Vice Commissario	€. 799,42
B5	Ispettore Superiore	€. 821,79
B4	Ispettore Superiore	€. 812,36
B3	Ispettore Superiore	€. 812,36
B2	Ispettore Capo	€. 778,07
B1	Ispettore	€. 754,31
A5	Assistente Capo	€. 642,43
A4	Assistente Capo	€. 642,43
A3	Assistente Capo	€. 642,43
A2	Assistente	€. 588,82
A1	Agente	€. 517,54

Tabella G – Adeguamento importi “Assegno di funzione” art.97 anno 2021

Livello / Grado	Indennità 2020
C6	Commissario Superiore €. 850,60
C5	Commissario Superiore €. 850,60
C4	Commissario Superiore €. 850,60
C3	Commissario Capo €. 850,60
C2	Commissario €. 841,98
C1	Vice Commissario €. 809,17
B5	Ispettore Superiore €. 832,35
B4	Ispettore Superiore €. 822,75
B3	Ispettore Superiore €. 822,75
B2	Ispettore Capo €. 787,81
B1	Ispettore €. 763,59
A5	Assistente Capo €. 650,12
A4	Assistente Capo €. 650,12
A3	Assistente Capo €. 650,12
A2	Assistente €. 595,49
A1	Agente €. 522,86

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

Art.6 - Assegno di funzione - Incrementi

1. Le misure dell'assegno di funzione di cui all'art.97 del CCRL 15.5.2001 è determinata nei seguenti importi mensili lordi in relazione ai sottoelencati ruoli del personale CFVA a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Tabella G – Adeguamento importi “Assegno di funzione” art.97 anno 2021

Livello	Incremento dal 1.10.2020	Assegno funzione in godimento al 1.10.2020	Assegno funzione dal 1.10.2020 al 31.12.2020	Assegno funzione in godimento al 1.1.2021	Assegno funzione dal 1.1.2021
A1	€. 10,98	€. 517,54	528,52	522,86	533,84
A2	€. 12,51	€. 588,82	601,33	595,49	608,00
A3	€. 13,65	€. 642,43	656,08	650,12	663,77
A4	€. 13,65	€. 642,43	656,08	650,12	663,77
A5	€. 13,65	€. 642,43	656,08	650,12	663,77
B1	€. 16,04	€. 754,31	770,35	763,59	779,63
B2	€. 16,04	€. 778,07	794,61	787,81	804,35
B3	€. 17,28	€. 812,36	829,64	822,75	840,03
B4	€. 17,28	€. 812,36	829,64	822,75	840,03
B5	€. 17,28	€. 821,79	839,27	832,35	849,83
C1	€. 16,99	€. 799,42	816,41	809,17	826,16
C2	€. 17,68	€. 831,66	849,30	841,98	859,66
C3	€. 17,86	€. 840,07	857,93	850,60	868,46
C4	€. 17,86	€. 840,07	857,93	850,60	868,46
C5	€. 17,86	€. 840,07	857,93	850,60	868,46
C6	€. 17,86	€. 840,07	857,93	850,60	868,46

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023**ART. 9 Indennità pensionabile. Ridenominazione assegno di funzione e incrementi**

1. L'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.2001 è ridenominato "Indennità pensionabile".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indennità di cui al comma precedente è rideterminata nei seguenti importi mensili lordi in relazione ai sottoelencati ruoli del personale CFVA:

LIVELLI RETRIBUTIVI	Incremento indennità pensionabile (ex assegno di funzione) dal 1.1.2022	Indennità pensionabile (ex assegno di funzione) dal 1.1.2022
C8 CFVA	-	894,18
C7 CFVA	25,72	894,18
C6 CFVA	25,72	894,18
C5 CFVA	25,72	894,18
C4 CFVA	25,72	894,18
C3 CFVA	25,72	894,18
C2 CFVA	25,46	885,12
C1 CFVA	24,47	850,63
B 7 CFVA	-	875,00
B6 CFVA	25,17	875,00
B5 CFVA	25,17	875,00
B4 CFVA	24,88	864,91
B3 CFVA	24,88	864,91
B2 CFVA	23,82	828,17
B1 CFVA	23,09	802,72
A7 CFVA	-	683,43
A6 CFVA	19,66	683,43
A5 CFVA	19,66	683,43
A4 CFVA	19,66	683,43
A3 CFVA	19,66	683,43
A2 CFVA	18,01	626,01
A1 CFVA	15,81	549,65

3. Dal 01.01.2022 l'indennità pensionabile è corrisposta per tredici mensilità. Avuto riguardo all'annualità 2022 la tredicesima mensilità è corrisposta nella misura del 45% rispetto agli importi di cui alla suindicata tabella.
4. L'indennità pensionabile di cui ai commi precedenti, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nelle tabelle di calcolo utili ai fini del trattamento di fine rapporto.

Art.98**Norme di primo inquadramento del CFVA**

1. I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2000 attualmente inquadrati nell'ex qualifica funzionale IV e nella ex qualifica funzionale V, con il grado di Guardia Scelta, sono inquadrati nell'area A rispettivamente al secondo livello retributivo con il grado di Assistente per il personale inquadrato nella ex IV qualifica funzionale e al terzo livello retributivo con il grado di Assistente capo per quello inquadrato nella ex V qualifica funzionale.
2. I dipendenti attualmente inquadrati nell'ex qualifica funzionale V, con il grado di Brigadiere, sono inquadrati nell'area B al secondo livello retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti attualmente inquadrati nell'ex qualifica funzionale V con il grado di Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore, sono inquadrati nell'area B al secondo livello retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti attualmente inquadrati nell'ex qualifica funzionale VI con il grado di Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Maresciallo Scelto, sono inquadrati nell'area B al terzo livello retributivo con il grado di Ispettore superiore.
3. I dipendenti attualmente inquadrati nell'ex qualifica funzionale VII con il grado di Istruttore Direttivo Ispettore, sono inquadrati nell'area C al secondo livello retributivo con il grado di Ufficiale Istruttore. I dipendenti attualmente inquadrati nell'ex qualifica

funzionale VIII, con il grado di Funzionario Ispettore, sono inquadrati nell'area C al terzo livello retributivo con il grado di Ufficiale Capo.

4. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.

CAPO V LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE

Art.99

La retribuzione di rendimento

(come sostituito dall'art.29 del CCRL 8.10.2008)

1. La retribuzione di rendimento è determinata e graduata a seconda della categoria o area, in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto.
2. L'erogazione della retribuzione di rendimento è riconosciuta a tutti i dipendenti del comparto. Essa è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali, di tutti i dipendenti del comparto, di cui agli artt. 72 e seguenti.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art. 12 La retribuzione di rendimento

1. La retribuzione di rendimento è determinata e graduata a seconda dell'area di appartenenza, in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto. L'erogazione della retribuzione di rendimento è riconosciuta a tutti i dipendenti del CFVA. Essa è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali degli stessi dipendenti, di cui agli artt. 72 e seguenti del CCRL Dipendenti dell'Amministrazione, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali del 15.01.2001, che deve essere definita entro il 31 marzo di ciascun anno, in riferimento a quello precedente.
2. Nel caso in cui non si provveda a concludere la valutazione delle/dei dipendenti entro il termine di cui al comma 1, e a definire le altre procedure necessarie in tempo utile per il pagamento della retribuzione di rendimento con la mensilità del mese di maggio, è dovuta in ogni caso l'erogazione di un acconto, nella misura del 70% dell'importo medio preventivabile per ciascuna area, con lo stipendio del medesimo mese di maggio.
3. L'acconto erogato ai sensi del precedente comma 2 è in ogni caso soggetto a conguaglio, anche in negativo, all'esito del procedimento di valutazione. L'eventuale recupero è disposto a carico delle spettanze ordinarie, o, nel caso di intercorso pensionamento, a valere sui trattamenti comunque dovuti al dipendente, compresi quelli integrativi.

Art.100

Disposizioni per l'affidamento di incarichi

1. Con riferimento agli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del Titolo II della L.R. n.31/1998, sono indicate:
 - a) la durata, che non può eccedere i 24 mesi ed è rinnovabile;
 - b) i compiti assegnati, gli obiettivi da conseguire e le funzioni che possono riguardare:
 - I) attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
 - II) attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni;
 - III) altre attività di studio e ricerca.
3. Al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA possono essere conferiti incarichi, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative.

Art.101

Retribuzione di posizione

(come sostituito dall'articolo 23 del CCRL 6.12.2005)

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 dalla lettera i) alla lettera iii), la retribuzione di posizione mensile massima a carico del Fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura di euro 740,00 in relazione alla dotazione finanziaria del biennio 2002-2003 e in euro 774,00 a valere sulla dotazione finanziaria per il biennio 2004-2005, mensili comprensive dello straordinario. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizioni organizzative, affidati al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA, la retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in euro 328,00, relativamente al biennio 2002-2003 e in euro 345,00 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2004-2005 comprensive dello straordinario.
2. La data di decorrenza di tali importi coincide con l'entrata in vigore del presente contratto e nessun arretrato è dovuto in relazione al periodo pregresso.
3. Gli incarichi possono essere revocati dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione.

Accordo 30 dicembre 2015 – Interpretazione autentica artt.37 e 101

Premesso che, con le note n.29426 e n.27402, rispettivamente del 25 e 6 novembre 2015, la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale ha ritenuto di sottoporre alle Parti contrattuali, anche al fine di evitare possibili controversie, la questione dell'interpretazione autentica dell'art.37 del CCRL del 15.5.2001, con particolare riguardo ai dipendenti titolari di posizioni organizzative (art.101), per accertare se l'attività lavorativa resa dai medesimi dipendenti in situazione eccezionali di straordinarietà e di emergenza sia:

- retribuibile, sottoforma di maggiorazione oraria, secondo quanto dispone il comma 8 dell'art.37, in deroga ai limiti previsti nei precedenti commi 3 e 4, nel caso di attività straordinaria per motivi di emergenza adeguatamente documentati dal responsabile della struttura;
- ovvero sia da considerare già ricompresa nella retribuzione di posizione dell'incarico di posizione organizzativa, così come dispone il comma 1 dell'art.101, anche quando la medesima attività straordinaria non sia riconducibile all'incarico di posizione organizzativa.

Rilevato che, l'istituto dello straordinario trova piena e completa regolamentazione dell'art.37 del CCRL del 15.5.2001;

Evidenziato che, nella definizione della disciplina le Parti hanno tenuto conto della particolare natura dell'attività lavorativa svolta oltre l'orario lavorativo ordinario fino ad un massimo di 110 ore annuali e 40 trimestrali, nonché di quella svolta in situazioni eccezionali di emergenza (comma 8);

Considerato che, secondo quanto dispone l'art.101, la retribuzione di posizione, di cui sono destinatari i titolari di posizione organizzativa, è comprensiva delle ore di straordinario;

Rilevato che, nel definire tale onnicomprensività della remunerazione, le Parti intendevano riferirsi sia allo straordinario per così dire ordinario (110 ore annuali e le 40 trimestrali) che allo straordinario legato a situazioni eccezionali di emergenza e di straordinarietà di cui al comma 8 dell'art.37:

tutto quanto sopra valutato, le Parti, fino ad una eventuale e diversa disciplina contrattuale della materia, concordano l'interpretazione autentica dell'art.37, comma 8 del CCRL del 15.5.2001, nel testo che segue:

“Art.1 – La previsione dell'art.37, comma 8 e dell'art.101 del CCRL del 15.5.2001, deve essere interpretata nel senso espresso nella premessa del presente CCRL, alla seconda alinea, ovvero nel senso della onnicomprensività della retribuzione di posizione organizzativa (compresa quella relativa agli incarichi di alta professionalità e di studio e ricerca) con riferimento al lavoro straordinario, di qualunque natura esso sia.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

Art.10 La Retribuzione di posizione CFVA:

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 lett. i), ii), iii) del CCRL 15.05.2001, la retribuzione di posizione mensile a carico del fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura minima di € 700,00 e massima di € 900,00 mensili, comprensivi dello straordinario, salvo gli interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo articolo 11 comma 2. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizione organizzativa, la retribuzione incentivante mensile è stabilita in una misura minima di € 300,00 e massima di € 400,00, comprensivi dello straordinario, salvo interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo articolo 11 comma 2. Per l'incarico di consegnatario è prevista una retribuzione pari a € 400,00 mensili, per l'incarico di sub-consegnatario è prevista una retribuzione pari a € 320,00 mensili comprensiva dello straordinario, salvo per gli interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo art.11 comma 2.
2. La data di decorrenza di tali importi, comunque soggetti a formale attribuzione con le procedure di cui all'art. 100, coincide con l'entrata in vigore del presente contratto e nessun arretrato è dovuto in relazione al periodo pregresso.
3. Gli incarichi possono essere revocati dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione.

Art.102

Fondo per la retribuzione di rendimento

(come sostituito dall'articolo 9 del CCRL 4.12.2017)

1. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono:
 - a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica;
 - b) la somma pari a € 280.000,00 per l'anno 2017;
 - c) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario dell'anno precedente;
 - d) le economie realizzate per gli anni 2016, 2017 e 2018 per la mancata utilizzazione delle somme destinate dal presente accordo alle indennità varie, alle maggiorazioni;
 - e) le economie sulle somme destinate a rinnovi contrattuali non utilizzate;
 - f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
 - g) la quota parte, ove prevista, di attività incentivanti o premianti, disciplinate per legge per regolamenti e compatibili con esse;
 - h) le quote non a regime delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
 - i) eventuali somme non spese del fondo per le progressioni professionali.
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.

Art.12 - Welfare Aziendale (CCRL 4.12..2017)

1. Le Amministrazioni possono utilizzare una quota parte del fondo di rendimento, fino ad un massimo del 5%, in via sperimentale, per attivare strumenti di Welfare aziendale, compatibilmente con la disciplina nazionale.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.8 - Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono:
 - a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica al netto delle somme confluite nell'assegno di funzione per effetto di disposizioni contrattuali;
 - b) le risorse appositamente destinate da parte della contrattazione collettiva;
 - c) le economie a regime non utilizzate sulle somme destinate ai rinnovi contrattuali;
 - d) le risorse acquisite a seguito del trasferimento di funzioni e di personale al CFVA con corrispondente riduzione del fondo delle amministrazioni di provenienza;
 - e) le risorse specificatamente stanziati per effetto di disposizioni di legge;
2. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono altresì le seguenti risorse variabili:
 - a) le risorse appositamente destinate da parte della contrattazione collettiva, comprese quelle relative alla mancata utilizzazione delle somme di cui alle indennità varie e alle maggiorazioni; la quota del fondo di rendimento corrispondente alle economie della mancata corresponsione dell'incremento delle maggiorazioni retributive può essere attribuita unicamente al personale che ha prestato lavoro per turni sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa;
 - b) le economie relative alle somme destinate ai rinnovi contrattuali;
 - c) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario nel medesimo anno di riferimento del fondo rendimento;
 - d) le quote variabili delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nel medesimo anno di riferimento del fondo rendimento;
 - e) gli importi degli assegni ad personam non riassorbibili del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione;
 - f) eventuali somme non spese del fondo delle progressioni professionali;
 - g) le risorse specificatamente stanziati per effetto di disposizioni di legge;
 - h) le somme del fondo dell'esercizio precedente non utilizzate;
 - i) gli importi delle progressioni economiche in godimento da parte del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione fatta eccezione della quota concernente il personale transitato a seguito di progressione a area superiore.

Art.102 bis

Fondo per la retribuzione di posizione

(CCRL 6.12.2005)

(come sostituito dall'art.31 del CCRL 8.10.2008 e come integrato dall'accordo 15 marzo 2021)

1. Nel fondo per la retribuzione di posizione confluiscono le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica al 1.1.2006;
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.
3. E' costituito il Fondo Integrativo per la retribuzione di posizione per i dipendenti della Direzione generale della Protezione Civile.
- 3-bis. Al Fondo di cui al comma 3. confluiscono le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ex art.108 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, e art.11 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, assegnate alla Regione Sardegna dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2003 e quantificate in euro 92.342,49 annue, comprensive di oneri riflessi e dell'IRAP, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa. Per gli esercizi successivi, verranno altresì destinate al Fondo in questione le corrispondenti risorse che saranno trasferite alla Regione dallo Stato per la medesima finalità.
- 3-ter. Per i criteri di riparto e utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione si fa rinvio a quanto stabilito dalla Deliberazione G.R. n.34/33 del 20 luglio 2009 avente ad oggetto "Criteri per il riparto e l'utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione, Art.102 bis del CCRL, introdotto dall'art.25 del CCRL del 6.12.2005.
- 3-quater. Le risorse di cui al comma 3-bis, non spese nel corso dell'esercizio, rimangono disponibili nell'esercizio successivo con destinazione vincolata.

Art.102 ter

Fondo per le progressioni professionali

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.9 – Fondo per le progressioni professionali *(come sostituito dall'art.13 del CCRL 20.12.2024=*

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
 - a) Le somme a regime relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;

- b) le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo e l'assegno di funzione posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente;
 - c) le somme a regime relative agli assegni ad personam non riassorbibili dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
 - d) Nell'anno 2022 sono destinate alle progressioni professionali del comparto ulteriori risorse a regime pari € 70.650,00 comprensivi degli oneri riflessi e irap.
2. Sono altresì mantenute le risorse ancora disponibili alla data di entrata di vigore del presente accordo;
3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità;
4. Le somme comprese nel fondo per le progressioni professionali, in quanto destinate ad incrementare la retribuzione fissa dei dipendenti sino alla cessazione dal servizio, costituiscono parte della retribuzione base e, pertanto, non fanno parte del salario accessorio. Tali caratteristiche sono proprie del fondo dal momento della sua istituzione."

CFVA – Accordo 24 luglio 2024

ART. 2 – Incremento fondo per le progressioni professionali del CFVA

1. In attuazione dell'art. 16 comma 9 della legge regionale n. 17 del 2023, a decorrere dall'anno 2023 il fondo per le progressioni professionali del CFVA è incrementato di € 1.150.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2018, n. 21- Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016.

Art. 11 - Integrazione fondo per la contrattazione collettiva

1. Al fine di dare attuazione al "sistema Regione" istituito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa annua di euro 750.000 in conto del fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale di cui all'articolo 62 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, destinati all'omogeneizzazione dei trattamenti dei dipendenti appartenenti al comparto secondo i criteri definiti in sede di contrattazione (missione 01 - programma 10). Ai relativi oneri finanziari si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2016 iscritta in conto della missione 01 - programma 10.

2. Gli enti appartenenti al comparto regionale di contrattazione i cui oneri di funzionamento ricadono nei rispettivi bilanci sono autorizzati a stanziare le risorse in conformità con quanto disposto nel comma 1.

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2018, n.40 - Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016

Art. 6 - Disposizioni in materia di personale

4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)), le parole "euro 750.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.750.000" (missione 01 - programma 10 - titolo 1). L'ASPAL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio interno, è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2018.

5. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2018 è così sostituito: "2. ENAS e AREA sono autorizzati a stanziare le risorse disponibili nei propri bilanci in conformità con quanto disposto nel comma 1 e attingendo, in caso di incapienza, dal fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale, di cui all'articolo 62 della legge regionale n.31 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili."

Art.103

Gestione del Fondo unico

Gestione dei Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione

(soppresso dall'art.34 del CCRL 8.10.2008)

Art.104

Ripartizione del Fondo Unico per l'anno 2001

(come sostituito dall'articolo 26 del CCRL 6.12.2005)

Ripartizione del Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il fondo per la retribuzione di rendimento di cui al precedente articolo 102 è distribuito tra le diverse aree di contrattazione e, nell'ambito dell'Amministrazione regionale tra le diverse direzioni generali e partizioni amministrative, in proporzione con il personale in servizio, rispettando i seguenti coefficienti:

Tabella n° 11 "Coefficienti di ripartizione Amministrazione"

Categoria	Coefficiente
Categoria A	1
Categoria B	1,15
Categoria C	1,35
Categoria D	1,47

Tabella n° 12 "Coefficienti di ripartizione per il CFVA"

Area	Coefficiente
Area A	1,20
Area B	1,40
Area C	1,47

Ex art.104 – CCRL 15.5.2001 - 3. La conseguente dotazione per ciascun settore di contrattazione decentrata, per l'anno 2001 è la seguente:

Tabella n° 13 "Dotazione Fondo Unico per Comparto"

Direzioni generali	Anno 2001
Presidenza della Giunta	
Legislativo	
Ragioneria	
Ispettivo	
Affari Generali	
Personale	
Bilancio e program.	
EE.LL	
Ambiente	
CFVA	
Agricoltura	
Turismo	
Lavori Pubblici	
Industria	
Lavoro	
Pubblica Istruzione	
Sanità	
Trasporti	
ERSAT	
ESAF	
ESIT	
IZC	
I.I.I.	
ISOLA	
ISRE	
SSS	
EAF	
ERSU CAGLIARI	
ERSU SASSARI	
EPT	
AAST	
CRAS	
Consorzio provinciale frutticoltura Sassari	
Consorzio interprovinciale frutticoltura	

Ex art.104 – CCRL 15.5.2001 - 4. Per il 2001 la distribuzione tra le aree contrattuali sarà modificata in base alle intervenute variazioni del personale.

Art.105

Disposizioni particolari per i dipendenti del Centro regionale di Programmazione

1. Il particolare assegno di cui alla legge regionale n. 7/1962 previsto per gli addetti al centro regionale di programmazione è abrogato. Gli assegni in godimento vengono mantenuti come trattamenti *ad personam* e saranno riassorbiti dai miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente contratto collettivo e dei successivi. I suddetti trattamenti *ad personam* sono altresì assorbiti, fino a concorrenza, dalla eventuale retribuzione di posizione spettante agli interessati.

Art.105 quater
Disposizioni particolari per i funzionari incaricati del coordinamento delle unità di progetto
(CCRL 4 novembre 2020)

1. Al dipendente coordinatore delle Unità di progetto, istituite ai sensi dell'art.26 della legge regionale n.31 del 1998, compete una retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi e una retribuzione di posizione, entrambe equiparate a quelle spettanti al direttore di servizio, nella misura stabilita dal CCRL per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.
2. La retribuzione di posizione degli incarichi conferiti ai funzionari è a carico di apposito fondo distinto dal fondo per la retribuzione di posizione dei dipendenti, specificamente costituito nel bilancio regionale o delle Amministrazioni regionali interessate e nei capitoli relativi agli oneri riflessi ed Irap di ciascuna missione/programma. La retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi è a carico del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti.
3. Alle Unità di progetto coordinate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale per le direzioni di servizio, in materia di gestione delle sostituzioni per i casi di assenza o vacanza del dirigente o coordinatore titolare, riconoscendo ai sostituiti la relativa retribuzione di sostituzione.
4. nell'ipotesi di vacanza, assenza o assegnazione dell'incarico ad interim al sostituto del coordinatore, compete:
 - a) 'per i primi 30 giorni nessuna retribuzione aggiuntiva;
 - b) dal 31-esimo giorno, anche non continuativi, una ulteriore retribuzione pari alla retribuzione di risultato spettante alla struttura dirigenziale diretta rapportata al periodo di sostituzione, in quest'ultima ipotesi la retribuzione decorre dal primo giorno di sostituzione.
5. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione della legge regionale 18 giugno 2018, n.21. .

AAAAAAAAAAAA

DELIBERAZIONE N. 17/10 DEL 16.4.2013

Oggetto: Attività degli ufficiali roganti della Regione Autonoma della Sardegna. Applicazione del novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nuovi indirizzi.

Il Presidente, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che le modifiche apportate dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, convertito con la legge n.221/2012, all'art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno determinato la necessità di effettuare i dovuti approfondimenti per assicurare la corretta applicazione della predetta norma che ha inciso sull'attività contrattualistica pubblica svolta, all'interno dell'Amministrazione regionale, anche a mezzo degli Ufficiali Roganti della Regione nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Al riguardo, ricorda brevemente il Presidente, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, ha disposto che "tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, in attesa dell'esito degli approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti". Tale necessaria disposizione era volta a garantire sia l'Amministrazione sia gli ufficiali roganti i quali sarebbero incorsi in responsabilità personale in caso di inosservanza degli obblighi di forma previsti dalla norma a pena di nullità e degli altri obblighi connessi agli adempimenti dalla stessa derivanti.

La suddetta deliberazione della Giunta, evidenzia il Presidente, ha inoltre conferito apposito mandato alle Direzioni generali della Presidenza, dell'Organizzazione e del Personale, degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio perché effettuassero, ognuna per la propria competenza, gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie, anche con l'Agenzia delle Entrate e le Amministrazioni statali eventualmente coinvolte, per assicurare la corretta applicazione della norma in parola. Al riguardo, precisa il Presidente, in attesa di un'univoca interpretazione da parte delle competenti autorità che chiarisca il dettato normativo dell'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006, le verifiche condotte dall'Amministrazione garantiscono nondimeno la possibilità di stipulare i contratti in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica e l'assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti.

A tale proposito, il Presidente fa presente che la Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione ha comunicato a tutte le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale, con nota prot.2209 del 21.3.2013, gli esiti degli approfondimenti posti in capo alla medesima direzione dalla deliberazione n.7/1 del 5 febbraio 2013, chiarendo le modalità con cui far fronte agli adeguamenti derivanti dalla novella normativa suddetta, con particolare riferimento all'apposizione della firma digitale sul contratto e sugli allegati e verifica della firma degli altri contraenti, nonché alla conservazione del contratto. In estrema sintesi, rinviando nel dettaglio alla nota citata, l'Amministrazione ha previsto che il flusso documentale relativo alla formazione, stipulazione e conservazione del contratto sia interamente elettronico. La gestione elettronica dell'intero procedimento di stipula del contratto ha imposto, tuttavia, l'adozione di alcuni adempimenti, adottati conformemente alle norme del codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) alle regole del D.P.C.M. 30 marzo 2009 sull'apposizione e verifica delle firme digitali e la validazione temporale dei documenti informatici, alle regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti informatici previste dall'articolo 20, commi 3 e 5-bis, dall'articolo 23-ter, comma 4 e dall'articolo 43, commi 1 e 3 del codice medesimo.

Inoltre, continua il Presidente, per quanto concerne, invece, gli approfondimenti posti in capo alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in merito agli obblighi tributari connessi alla stipula dei contratti in modalità elettronica, la medesima ha comunicato a tutte le Direzioni generali, con nota prot. 2082 del 14.3.2013, le modalità di assolvimento degli adeguamenti di natura fiscale conseguenti all'applicazione della norma, con particolare riferimento all'apposizione del bollo virtuale e alla registrazione anche telematica del contratto.

Il Presidente, infine, fa presente che la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, avendo ricevuto specifico mandato con la predetta deliberazione, sta provvedendo alla redazione di apposite direttive che disciplineranno, sommariamente, i requisiti per la nomina degli ufficiali roganti, le funzioni svolte dai medesimi e gli obblighi sugli stessi gravanti.

Tanto premesso, il Presidente, dato atto che gli approfondimenti e gli adempimenti effettuati dalle Direzioni interessate, come sopra chiarito, assicurano la possibilità di stipulare i contratti in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica e l'assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti, in coerenza al dettato dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2013, propone:

- di revocare gli indirizzi espressi nella deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, nella parte in cui ha disposto che "tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, in attesa dell'esito degli approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti", essendo venute meno le esigenze di opportunità e cautela che giustificavano tale disposizione;
- di dare indirizzo a tutte le Direzioni generali perché i propri ufficiali roganti si attengano alle modalità indicate nelle predette note nella stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto degli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, dell'Organizzazione e del Personale, degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di revocare gli indirizzi espressi nella deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, nella parte in cui ha disposto che "tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, in attesa dell'esito degli approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti", essendo venute meno le esigenze di opportunità e cautela che giustificavano tale disposizione;
- di dare atto che gli approfondimenti e gli adempimenti effettuati dalle Direzioni interessate, come chiarito in premessa, assicurano la possibilità di stipulare i contratti in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica e l'assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti, in coerenza al dettato dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2013;
- di dare indirizzo a tutte le Direzioni generali perché i propri ufficiali roganti si attengano alle modalità indicate nelle predette note nella stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.106

Attività ricreativa e assistenziale

1. L'amministrazione riconosce l'importanza dell'attività ricreativa e assistenziale a favore dei lavoratori. L'amministrazione medesima si ripromette di garantire al C.R.A.L. la disponibilità del supporto organizzativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

Art.107

Rinvio di normativa contrattuale

1. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto le seguenti materie che, una volta definite, costituiranno parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:
 - a) riforma del FITQ e degli altri fondi integrativi degli enti regionali e adeguamento del Trattamento di fine rapporto alla disciplina legale e regolamentazione dell'istituto dell'anticipo della liquidazione;
 - b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
 - c) criteri generali per la determinazione della retribuzione di rendimento e di risultato;
 - d) programmi di formazione del personale;
 - e) definizione degli istituti relativi ad erogazioni retributive di qualsiasi tipo, collegate alla prestazione lavorativa, e non esplicitamente disciplinati dal presente contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale data, dovranno ritenersi abrogati;
 - f) disciplina del telelavoro, del lavoro condiviso e suoi eventuali modelli;
 - g) costituzione della Commissione di Conciliazione;
 - h) modalità di gestione del libretto dei crediti professionali;
 - i) definizione delle declaratorie delle aree professionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 - j) tirocini formativi.

Art.33 - Clausola di rinvio e programmatica (CCRL 8.10.2008)

1. Le parti, in considerazione del ritardo col quale sono state avviate le trattative per il contratto collettivo regionale per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006-2007, per le difficoltà oggettive incontrate in sede di contrattazione per la complessità dei temi in discussione, anche per il concomitante avvio di riforma della Regione, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale. Pertanto si impegnano a disciplinare, dall'entrata in vigore del presente contratto, le seguenti materie:
 - a) in considerazione delle funzioni esplicitate nella accresciuta professionalità delle competenze dell'Amministrazione regionale, istituzione del nuovo ordinamento e sistema di classificazione del personale delle Amministrazioni regionali di cui all'art. 1 del presente contratto, attraverso l'individuazione di nuove declaratorie e l'inquadramento del personale nelle nuove categorie. In tale ambito dovrà essere istituita una specifica area per i ricercatori;
 - b) progressioni verticali con passaggio alla categoria superiore mediante procedure concorsuali interne da attivare una volta superata la riserva di legge in materia di accesso;
 - c) nuovo ordinamento e sistema di classificazione del CFVA, tenuto conto delle modifiche legislative relative al titolo di studio per l'accesso alle suddette aree; delle nuove competenze attribuite al Cfva e della accresciuta professionalità e

- responsabilità e del processo già avviato e finalizzato ad uniformare l'inquadramento con le previsioni del comparto in riferimento alla categoria C;
- d) testo consolidato di modifica e aggiornamento delle disposizioni contrattuali vigenti portando a compimento il lavoro avviato nella corrente tornata contrattuale;
- e) protocollo sulle relazioni sindacali;
- f) progressioni professionali all'interno della categoria e area;
- g) disciplina in materia logistica e di mobilità dei dipendenti.
2. L'accordo sulle precedenti materie costituisce parte integrante del presente contratto per la parte normativa 2006-2009, senza oneri aggiuntivi.

Art.108

Norma transitoria

1. Per la vigenza del presente contratto risultano confermati, con la precedente regolamentazione, i seguenti istituti:
- equo indennizzo;
 - copertura assicurativa.

Art.109

Norma finale

1. Le parti procederanno, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla forma, alla sua organizzazione, all'indicazione dei riferimenti legislativi, al fine di facilitarne la consultazione.
2. L'Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della diffusione del testo del presente contratto, nella redazione aggiornata ai sensi del presente articolo a cura del Comitato per la rappresentanza negoziale, a tutto il personale del comparto.
3. Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale.

Art.31 - Commissione paritetica per il sistema di classificazione (CCRL 6.12.2005)

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per l'approfondimento del sistema di classificazione professionale dei dipendenti del comparto dell'Amministrazione Regionale e degli Enti mediante la stesura di un Protocollo da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Art.32 - Norma finale (CCRL 6.12.2005)

1. Per quanto non previsto nel presente CCRL, e in attesa della sottoscrizione di un testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate pur se non espressamente richiamate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti regionali di lavoro già stipulati in data 15.05.2001 e 28.12.2002.
2. L'art. 9 del CCRL del 28.12.2002 è soppresso.

Art.34 - Norma finale (CCRL 8.10.2008)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, e in attesa della sottoscrizione di un testo consolidato delle disposizioni contrattuali del comparto, resta confermata pur se non espressamente richiamata, la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.2001, così come modificata o integrata dai contratti successivi stipulati in data 28.12.2002 e in data 6.12.2005.
2. Sono abrogate le seguenti norme contrattuali del CCRL 15.05.2001:
- 2° comma dell'art. 33;
 - lettera k) dell'art. 85;
 - art. 103;
 - Allegato G sul sistema di valutazione.

Art. 13 - Norma finale (CCRL 4.12.2017)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, e in attesa della sottoscrizione di un testo consolidato delle disposizioni contrattuali, resta confermata pur se non espressamente richiamata, la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.2001 così come modificata o integrata dai contratti successivi.

CFVA-CCRL 17 febbraio 2023

ART.13 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto del CFVA, si conferma la disciplina contenuta nel CCRL del 15.5.2001 e ss.mm.ii..

CFVA Accordo 24 luglio 2024

ART. 4 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto resta confermata, pur se non espressamente richiamata, la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.2001 così come modificata o integrata dai contratti successivi.

CFVA-CCRL 20 dicembre 2024

ART. 18 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto del CFVA, si conferma la disciplina contenuta nel CCRL del 15.5.2001 e ss.mm.ii..

FoReSTAS – Accordo 20 luglio 2021

Vista la Delibera della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art.63 della L.R. n.31/1998 per l'attuazione della L.R. n.6 del 2019 e n.43 del 2018. Agenzia Forestas";

Le parti stabiliscono:

Art.1 - Dopo il capo VI del CCRL 2001 del 15 maggio 2001 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, e ss.mm.ii. è inserito il seguente capo:

CAPO VII AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FO.RE.S.T.A.S.)

Art.110

Disposizioni per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

1. Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti all'Agenzia FoReSTAS è disciplinato dai seguenti articoli.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, la L. R. 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell'Agenzia Forestas e dal regolamento per l'amministrazione del personale di Forestas, che dovrà essere adeguato al presente contratto collettivo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.
4. La disciplina contrattuale, in coerenza con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo, valorizza e migliora le attività, l'organizzazione del lavoro e ogni professionalità del personale dell'Agenzia dislocato su tutto il territorio regionale, sia a livello centrale che negli ambiti territoriali di intervento: Servizi, Presidi e Vivai forestali, Centri faunistici e ogni altra unità produttiva dell'Agenzia.

Art.111

Classificazione del personale

1. Il personale dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato nelle quattro categorie omogenee di classificazione professionale disciplinate dagli artt. 66 e ss. del CCRL, denominate rispettivamente A - B - C - D.
2. In particolare gli operai sono riclassificati nella Categoria B, gli impiegati nella Categoria B e C e i quadri nella Categoria D, secondo la seguente tabella di equiparazione:

LIVELLO	QUALIFICHE CCNL ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E CIRL	CATEGORIA REGIONALE
II	QUADRI	D
I	QUADRI	D
VI	IMPIEGATI	C
V	IMPIEGATI	C
IV	IMPIEGATI	C
III	IMPIEGATI	B
II	IMPIEGATI	B
IV	OPERAI SPECIALIZZATI	B
III	OPERAI QUALIFICATI SUPER	B
II	OPERAI QUALIFICATI	B
I	OPERAI COMUNI	B

5. Il personale dell'Agenzia FoReSTAS viene retribuito secondo i livelli economici previsti per ciascuna Categoria dal Capo I, Parte IV del vigente CCRL.
6. I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di impiegato di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria e al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati nel livello economico del CCRL immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento in base agli scatti di anzianità effettivamente posseduti al momento dell'ingresso nel CCRL.
7. I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed attività amministrative connesse

eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati secondo la seguente tabella. La retribuzione di anzianità degli operai risulta integralmente assorbita dal nuovo inquadramento nell'ambito della categoria B.

OPERAI I livello	B1
OPERAI II livello	B1
OPERAI III livello	B2
OPERAI IV livello	B3

6. Al fine di compensare l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data, viene corrisposto un assegno "ad personam" non riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art.112

Progressioni verticali per l'accesso alla categoria C e D

1. Per la sola fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia Forestas si impegna a rimodulare il proprio piano delle assunzioni per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C, nel rispetto delle vigenti normative sul pubblico impiego, riservandola ai dipendenti che, alla stessa data, abbiano prestato servizio per almeno dieci anni (centoventi mesi), anche non consecutivi esiano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;
 - b) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area per la quale concorrono, nel rispetto della disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui all'art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria C consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre.
3. L'Agenzia Forestas, compatibilmente con la capacità assunzionale disponibile nel piano di fabbisogno triennale del personale 2022-2024, procederà a dar corso alle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D secondo i criteri che saranno determinati in fase di contrattazione integrativa

Art.113

Indennità del personale Agenzia FoReSTAS

(come modificato dal art.1-CCRL 20.1.2022)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto ed in coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale dell'Agenzia e le tipologie lavorative del personale medesimo, sono istituite le seguenti indennità specifiche: indennità forestale, antincendio boschivo, protezione civile, lavori pesanti, lavori potenzialmente nocivi, Capo Squadra e Responsabile Presidio Forestale.
2. Le indennità non indicate qui di seguito e in particolare quelle di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono soppresse.
3. Il godimento delle specifiche indennità di cui alle correnti disposizioni esclude il cumulo con altre di contenuto equivalente o simile della parte generale del CCRL, consistenti in pari prestazioni lavorative già compensate ai sensi delle specifiche prescrizioni del presente capo. Per il resto, è fatta salva l'applicazione delle indennità generali di cui al CCRL.
4. In coerenza con la contrattazione regionale e al fine di valorizzare la professionalità del lavoratore, le indennità sono riconosciute in misura fissa mensile, esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione col presupposto che da luogo alla corresponsione.
5. E' previsto il cumulo di più indennità in capo al lavoratore che nella mensilità di riferimento svolga plurime prestazioni disagiate di seguito riconosciute

Art. 114

Indennità di amministrazione

1. Al personale impiegatizio e corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dall'articolo 85 ter del presente CCRL, avente carattere fisso e continuativo ed inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari.

Art. 115

Indennità forestale

(come modificato dal art.2-CCRL 20.1.2022)

1. Al fine di compensare il disagio della prestazione lavorativa svolta dal personale operativo forestale, già inquadrato nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale è corrisposta un'indennità mensile nella misura di euro 80,00. L'indennità forestale ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari.

Art. 116

Indennità antincendio boschivo e protezione civile

1. I lavoratori addetti alla lotta operativa antincendio boschivo e che fanno fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali e di protezione civile percepiscono una indennità pari ad euro 50,00 nelle mensilità in cui sono effettivamente impiegati per le suddette attività.
2. Le funzioni di protezione civile del personale FoReSTAS vengono svolte sulla base della pianificazione nazionale e regionale di protezione civile.
3. In ogni caso, l'Agenzia adotta un regolamento interno di organizzazione delle attività di antincendio boschivo e di protezione civile.
4. La specifica disciplina su.11' articolazione dell'orario di lavoro dei lavoratori addetti alle attività di cui ai commi precedenti è rinviata alla contrattazione decentrata.

Art. 117

Indennità lavori pesanti e potenzialmente nocivi

1. I lavori con motopicco, motosega e altri macchinari vibranti sono pesanti, mentre i lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori a rischio chimico e biologico sono potenzialmente nocivi. In tale ultima categoria, afini esemplificativi e non esaustivi vi rientrano i trattamenti con sostanze e vernici tossiche, l'abbruciamento di fasce parafulco, la preparazione e l'irrorazione di liquidi antiparassitari e di fitofarmaci, lo spargimento di concimi polverulenti e i lavori effettuati nei vivaia e nei centri fauna.
2. I lavoratori che vi sono addetti percepiscono una indennità pari ad euro 50,00 nelle mensilità in cui sono effettivamente impiegati per le suddette attività.

Art. 118

Indennità di Capo Squadra

1. L'indennità di Capo Squadra spetta nella misura di euro 80,00 mensili, al personale dell'Agenzia che è incaricato di gestire una squadra di operai. Detta attività avviene sotto la direzione del Responsabile del Complesso forestale, per il tramite del Responsabile Presidio Forestale o comunque di un delegato del Responsabile del Complesso.
2. L'assegnazione del numero di lavoratori ad ogni squadra avviene nel rispetto dell'organizzazione del lavoro e della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 119

Indennità di Responsabile Presidio Forestale

(come modificato dal art.3-CCRL 20.1.2022)

1. L'indennità di Responsabile Presidio Forestale viene corrisposta nella misura di Euro 100,00 mensili al personale dell'Agenzia che gestisce il lavoro delle squadre di operai addette ad un presidio, assegna i compiti alle squadre sotto la direzione del Responsabile del Complesso Forestale o di un suo delegato e comunica i rapporti riepilogativi delle attività svolte. In fase di prima applicazione l'indennità spetta al personale a cui era attribuito l'incarico di Capo Operaio senso quanto previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria.

Art. 120

Previdenza integrativa e integrativa-sanitaria

1. È garantita la conservazione della previdenza integrativa nella misura già applicata al personale dell'Agenzia in base al passato CCNL di settore, mediante l'adesione ad un fondo pensionistico complementare che consenta di salvaguardare e conservare le somme già accantonate a tale titolo.
2. La disciplina di dettaglio del settore, anche con riguardo alla previdenza integrativa - sanitaria, è affidata alla contrattazione decentrata.

Art. 121

Malattia e anticipazioni – Integrazioni salariali

1. Le integrazioni economiche attualmente inquadrato nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL e al CIRL di settore vengono assolte dall'Amministrazione con la corresponsione della differenza tra il 100% del salario giornaliero spettante per ogni giornata di malattia e quanto corrisposto dall'INPS.
2. A tutti i lavoratori di FoReSTAS dovrà in ogni caso, essere applicato il trattamento normativo della malattia prevista dal CCRL.
3. In materia di anticipazioni e integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, in ordine agli altri istituti previdenziali ed assistenziali, si rinvia alla contrattazione integrativa per la massima salvaguardia di quelle già riconosciute nel presente sistema contrattuale di lavoro.

Art. 122

Maltempo e avverse condizioni meteorologiche

1. In conformità alla disciplina del pubblico impiego, nelle giornate di maltempo i dipendenti dell'Agenzia che operano nei presidi e vivaia forestali ed in generale nei cantieri, vengono destinati a mansioni equivalenti e ad attività individuate in conformità al Regolamento interno di organizzazione del lavoro, eseguibili in sicurezza.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'organizzazione del lavoro del personale di Forestas, tale da garantire le prestazioni lavorative di cui al comma che precede trova applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 457/ 1972(C.I.S.O.A.).

Art.123

Lavoro straordinario

1. Per il lavoro straordinario si rinvia alla disciplina di cui all'art. 37 del vigente CCRL.

2. La maggiore spesa per la remunerazione del lavoro straordinario derivante dal nuovo inquadramento del personale dovrà essere compensata con la corrispondente riduzione del monte ore complessivo.

Art.124

La retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti si rinvia alle previsioni in materia contenute negli articoli 100 e 101 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art.125

Fondo per la retribuzione di posizione

1. Per la costituzione di una prima dotazione del fondo in oggetto confluiscono risorse finanziarie pari a € 1.200.000,00 l'anno.
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.

Art.126

La retribuzione di rendimento

1. Per la retribuzione di rendimento si rinvia all'articolo 99 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art. 127

Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il Fondo per la retribuzione di rendimento destinato ai dipendenti dell'Agenzia Forestas dovrà dotarsi di risorse idonee a garantire omogeneità di trattamento con i dipendenti dell'Amministrazione Regionale.

Art.128

Diritti e prerogative sindacali

1. Al personale dell'Agenzia sono estesi i diritti e le prerogative sindacali disciplinati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 relativa all'organizzazione del personale regionale e degli uffici della Regione e dal CCRL, anche in materia di distacchi, permessi ed aspettative sindacali. A tal fine, il Co.Ra.N. e le OO.SS. rappresentative integrano l'accordo quadro già sottoscritto in data 13 ottobre 2015.

Art. 129

Norma di rinvio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del CCRL, le parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi dalla firma della presente disciplina, per apportare eventuali interventi correttivi nel rispetto delle previsioni normative e degli indirizzi impartiti.

ALLEGATO A

DECLARATORIE DEL C.F.V.A.

Area Agenti A

Livelli retributivi: Al Agente - A2 Assistente - A3 Assistente capo – A4 – A5

(come modificate dagli artt.15 della l.r. n.7/1985, 14 CCRL 8.10.2008 e 4 CCRL 4.12.2017)

Appartengono all'area degli Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente di P.S. e di agente di P.G., svolge mansioni esecutive in attuazione delle istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento dei propri compiti, con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse di uso non specialistico, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito e in base alle possibilità e alle proprie capacità. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo, sostituendo, in caso di impedimento e per motivi di urgenza, i sottufficiali assenti nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchite da corsi di formazione specialistici, ed il cui profilo pratico è costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.

Contenuti: di tipo operativo con l'esplicazione di servizi interni e sul territorio rientranti nell'attività istituzionale o con l'applicazione ai casi concreti sia della esperienza specifica acquisita che della valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni operative. Presuppone un livello di responsabilità ai risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi.

Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia esterno che interno.

Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998.

Requisiti:

Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

Area sottufficiali B

Livelli retributivi: B1 Ispettore - B2 Ispettore Capo - B3 Ispettore Superiore – B4 – B5
(come modificate dagli artt.15 della lr. n.7/1985, 14 CCRL 8.10.2008 e 4 CCRL 4.12.2017)

Appartengono all'area dei sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una buona conoscenza della complessità dei processi delle problematiche da gestire. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente P.S. e ufficiale di P.G., può essere preposto ad unità organiche operative (per esempio: stazioni forestali); coordina e promuove l'attività del personale di qualifica inferiore attraverso l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche, con l'individuazione degli obiettivi da conseguire e con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi, di atti e provvedimenti relativi al servizio di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni anche attraverso l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse.

Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento interno ed esterno e delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione

Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi.

Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo diretto con gli utenti.

Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998.

Requisiti:

Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

Area Ufficiali C

Livelli retributivi: C1 Ufficiale - C2 Ufficiale istruttore - C3 Ufficiale Capo - C4 Ufficiale Superiore – C5 – C6
(come modificate dagli artt.15 della lr. n.7/1985, 14 CCRL 8.10.2008 e 4 CCRL 4.12.2017)

Appartengono all'area degli Ufficiali forestali e di vigilanza ambientale i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevata responsabilità funzionale e/o preparazione professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute, ovvero attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure standardizzate anche in contesti innovativi. Detto personale, in possesso delle qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S., svolge attività professionale altamente qualificata con connessa responsabilità organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. Dirigono articolazioni organizzative di particolare rilevanza non riservate a qualifiche dirigenziali con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente all'attività del dirigente che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Cognizioni: di tipo plurispecialistico e implicanti un elevato livello di qualificazione, conoscenza adeguata del ruolo dell'ente e del suo posizionamento, conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi, nonché dei vincoli esterni da rispettare. Conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare il ruolo ricoperto;

Contenuti: di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi e/o amministrativi. Assunzione di responsabilità formale in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle risorse; partecipazione al sistema di valutazione; gestione di complessità fondate su modelli teorici non immediatamente impiegabili, accompagnate da una elevata ampiezza delle soluzioni.

Complesso relazionale: sia interno, di natura negoziale complessa, gestito anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, sia esterno di tipo diretto anche con la rappresentanza istituzionale nonché intrattenuto direttamente con gli utenti, anche di tipologia complessa e negoziale.

Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998.

Requisito: Diploma di laurea così come previsto dalla legge regionale n.26/1985.

Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.



Via A. De Gasperi, 1 – 09010 PULA



3491427281

segreteria@ful-ras.org